

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

—————

112° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

—————

INDICE**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	6
2 ^a - Giustizia	»	19
3 ^a - Affari esteri	»	24
7 ^a - Istruzione	»	31
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	59
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	66
10 ^a - Industria	»	71
11 ^a - Lavoro	»	73
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	75

Commissione di inchiesta

Sulle strutture sanitarie	Pag.	91
---------------------------------	------	----

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
--	------	---

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	95
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	97
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	107
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	108
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	»	109

CONVOCAZIONI	Pag.	110
--------------------	------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

34ª Seduta

Presidenza del Presidente

PREIONI

indi del Vice Presidente

DIANA

La seduta inizia alle ore 18,45.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, C21ª, 0009ª)

Il PRESIDENTE informa che, con lettera del 2 febbraio 1995, il Presidente del Senato ha comunicato di aver accolto le dimissioni del senatore Belloni da componente della Giunta.

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

(A007 000, C21ª, 0009ª)

Su proposta del PRESIDENTE, la Giunta delibera di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, nel senso di procedere immediatamente all'esame del Doc. IV-ter, n. 1.

INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La Giunta esamina il seguente documento:

- Doc. IV-ter, n. 1: «Richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Donato Manfroi, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e 30, comma 4, della legge 6 agosto 1990, n. 223 (diffamazione col mezzo della stampa)».

(R135 000, C21ª, 0013ª)

Il PRESIDENTE espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta quindi il senatore Donato MANFROI, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato.

Gli pone domande il senatore DIANA.

Congedato il senatore Manfroi, intervengono ripetutamente i senatori LUBRANO DI RICCO, FABRIS, RUSSO - che propone di rinviare l'esame per un'opportuna pausa di riflessione - DIANA, GARATTI, LAFORGIA, DE PAOLI ed il PRESIDENTE.

La Giunta respinge a maggioranza la proposta di rinvio avanzata dal senatore Russo.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, di proporre all'Assemblea che il fatto per il quale è in corso il procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e di dichiarare pertanto l'insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta, infine, incarica il senatore Garatti di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Basilicata (R019 000, C21^a, 0016^o)

Il senatore LAFORGIA, relatore per la regione Basilicata, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta delibera quindi, accogliendo la proposta del relatore, di respingere i ricorsi dei candidati D'Amelio e Buccico.

La Giunta infine delibera, con l'astensione del senatore Vozzi, eletto nella regione Basilicata, di dichiarare valida l'elezione di tutti i senatori proclamati eletti nella predetta regione, e cioè: Brienza, Coviello, Grusso, Micele, Monteleone, Sica e Vozzi.

Regione Piemonte (R019 000, C21^a, 0017^o)

Il senatore PELELLA, relatore per la regione Piemonte, riferisce sulla situazione elettorale di detta Regione.

La Giunta delibera quindi, a maggioranza, con l'astensione del Presidente Preioni e del senatore Rosso, eletti nella regione, accogliendo la proposta del relatore, di respingere il ricorso del candidato Boetti Villanis-Audifredi.

La Giunta infine delibera, a maggioranza, con l'astensione del Presidente Preioni e del senatore Rosso, eletti nella regione, di chiedere chiarimenti agli interessati in ordine all'accertamento di eventuali situazioni di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 20,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^o)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

85^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CORASANITI

Intervengono il ministro dell'interno Brancaccio e il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Rossi.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 717, recante misure urgenti per prevenire fenomeni di violenza in occasione di competizioni agonistiche (Rinviato dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio)
(Esame)

Si procede ad un riesame del disegno di legge in titolo, già esaminato nella seduta del 1° febbraio e successivamente rinviato dall'Assemblea in Commissione.

Il senatore PASSIGLI illustra l'emendamento 1.0.2, che ha lo scopo di coinvolgere le società sportive nella prevenzione dei fenomeni di violenza.

Il senatore PALUMBO illustra il subemendamento 1.4/1, volto a rendere più efficace la comminazione della pena accessoria ivi prevista.

Il senatore VILLONE dà ragione degli emendamenti 1.8, 1.0.3 e 1.0.4, sottoscritti anche dal senatore Casadei Monti: quanto al primo di essi, ne sottolinea la sostanziale coincidenza con l'emendamento del Governo (1.9), in ordine alla convalida del provvedimento restrittivo. Le norme aggiuntive, inoltre, intendono responsabilizzare le società sportive nella prevenzione dei fenomeni di violenza.

Il ministro BRANCACCIO illustra l'emendamento 1.9, inteso a conseguire il maggiore equilibrio possibile tra le esigenze di rigore e quelle di garanzia.

Il senatore SPERONI ritiene opportuno precisare, in ogni caso, che i provvedimenti adottati dal questore si riferiscono a specifiche manife-

stazioni agonistiche. Presenta a tal fine il subemendamento 1.9/1. Illustra altresì il subemendamento 1.9/2.

Il senatore BUCCIERO condivide l'impostazione complessiva dell'emendamento 1.8, che propone di integrare con uno specifico riferimento alla induzione alla violenza. Quanto all'emendamento 1.0.3, ritiene che la seconda parte del comma 1 sia agevolmente eludibile. In ordine all'emendamento 1.0.4, sottolinea il tenore eccessivamente rigoroso delle misure ivi previste nei confronti delle società sportive, che possono anche deresponsabilizzare le autorità pubbliche competenti. Si dichiara contrario, quindi, all'emendamento 1.0.2 e, ritirando l'emendamento 1.0.1, ne preannuncia la trasformazione in ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Il senatore VILLONE concorda con la formulazione complessiva dell'emendamento 1.9, con particolare riguardo al comma 4.

Il senatore CASADEI MONTI ritiene preferibile riservare la convalida al giudice, prevedendo, quale forma di impugnazione, esclusivamente il ricorso per Cassazione.

Il senatore MAGLIOZZI condivide la prima parte dell'emendamento 1.8, che a differenza di quello del Governo consente alla forza pubblica di vietare l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche anche per il possesso di armi improprie.

Il ministro BRANCACCIO osserva che tale ipotesi è già contemplata nell'ordinamento vigente.

Il senatore LA LOGGIA invita a individuare esattamente le fattispecie suscettibili di prevenzione e repressione, senza indulgere ad alcuna forma di confusione tra manifestazioni di tifo sportivo e comportamenti aggressivi e violenti.

Il senatore PALUMBO condivide il subemendamento 1.9/1 e si associa alle considerazioni svolte dal senatore Casadei Monti, prospettando l'opportunità di affidare la competenza per la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura.

Si conviene, quindi, di sospendere la seduta al fine di approfondire in sede ristretta le questioni sottese ai diversi emendamenti testè illustrati e discussi.

La seduta, sospesa alle ore 17,20, viene ripresa alle ore 19,30.

Il relatore ELLERO illustra l'emendamento 1.10, risultante dalla formulazione dell'emendamento 1.9 concordata in sede ristretta.

Il senatore VILLONE illustra gli emendamenti 1.0.3 (nuovo testo) e 1.0.4 (nuovo testo).

Sui predetti emendamenti si svolge una discussione, nella quale intervengono ripetutamente il sottosegretario ROSSI, il relatore ELLERO,

il Presidente CORASANITI e i senatori FIEROTTI, BUCCIERO, VILLONE, GUERZONI E MARCHETTI.

Il senatore VILLONE, quindi, rinuncia alla seconda parte dell'emendamento 1.0.4 (nuovo testo), riservandosi di trasformarla in un ordine del giorno per la discussione in Assemblea. Propone, quindi, l'emendamento 1.0.5, derivante da una ulteriore riformulazione della prima parte dell'emendamento 1.0.4 (nuovo testo).

Il senatore MAGLIOZZI ritira l'ordine del giorno 0/1264/1^a/1, illustrato nella seduta del 1° febbraio.

Gli emendamenti 1.4./1, 1.4/2, 1.4, 1.3, 1.2/1, 1.2/2, 1.8, 1.9/1, 1.9/2, 1.9, 1.7 e 1.6, sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Gli emendamenti 1.2 e 1.0.2 sono dichiarati decaduti in assenza dei proponenti.

I senatori FIEROTTI e BUCCIERO annunciano il proprio voto contrario all'emendamento 1.0.5.

Il senatore BALLESI preannuncia il suo voto favorevole alle proposte di modifica in discussione.

La Commissione, infine, accoglie l'emendamento 1.10 e gli emendamenti aggiuntivi 1.0.3 (nuovo testo) e 1.0.5, conferendo al relatore l'incarico di riferire in tal senso all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione a svolgere una relazione orale.

La seduta termina alle ore 20,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1264**al testo del decreto-legge**

All'emendamento 1.4, sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La violazione della prescrizione di cui al comma 1-*bis* è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trecentomila a lire un milione. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi di chi al comma 1 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni. La sospensione condizionale della pena non si applica alla pena accessoria. Si procede sempre a giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini”».

1.4/1

PALUMBO, FOLLONI, DIANA, BALLESI, PINTO,
PERLINGIERI, TAMPONI, BACCARINI

All'emendamento 1.4, nel comma 2 come sostituito dal capoverso 3, sostituire le parole: «da tre mesi ad un anno», con le altre: «da uno a tre anni».

1.4/2

SPERONI

Sostituire i capoversi 2 e 3 con i seguenti:

«2. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1-*bis*. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto, ovvero di comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando, quando ricorrono particolari esigenze, il luogo di privata dimora o altro diverso da quelli indicati nel comma 1, nel quale l'interessato sarà reperibile durante lo svolgimento della competizione”.

3. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 1-*bis* è punita a norma dell'articolo 650 del codice penale. Il contravventore al divieto di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni”.

1.4

MENSORIO, ANDREOLI, MICELE, PELELLA,
SELLITTI, VOZZI, FARDIN, MAGLIOZZI, SCALONE,
BALDELLI, BARRA

Al capoverso 2, quattordicesimo rigo, sostituire le parole: «Il provvedimento è esecutivo, salvo che il pretore lo revochi nelle» con il seguente: «Il provvedimento decade, se non viene convalidato dal pretore entro le».

1.3

VILLONE, CASADEI MONTI, DE MARTINO
Guido

All'emendamento 1.2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «agonistiche» inserire le seguenti: «e sui mezzi di trasporto specificamente adibiti al raggiungimento dei luoghi predetti».

1.2/1

SPERONI

All'emendamento 1.2, al comma 1, capoverso 3, nel primo periodo, sostituire le parole: «da tre mesi ad un anno» con le altre: «da uno a tre anni».

1.2/2

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*) - 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, o con simboli o scritte che incitino o inneggino alla violenza.

2. È vietato in occasione di manifestazioni sportive incitare o inneggiare alla violenza con simboli, scritte, o in qualsiasi altro modo.

3. Il questore della provincia in cui si svolge la manifestazione sportiva può ordinare alle persone denunciate o condannate ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, o comunque per aver preso parte attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello del luogo ove la persona debba recarsi per giustificato motivo, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto e la prescrizione sono disposti per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.

4. Ai fini del precedente comma 3 il questore comunica immediatamente agli interessati l'adozione del provvedimento, e trasmette alla procura circondariale competente entro 48 ore dal ricevimento.

5. Il divieto e le prescrizioni sono revocati dal questore qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione, ovvero siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 del codice penale.

6. Intervenuta la convalida, il questore rende pubblico l'elenco dei nominativi di cui al precedente comma 4, mediante pubblicazione sui principali quotidiani sportivi locali, e lo notifica alle società sportive interessate.

7. Il contravventore alle disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna per le violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso a luoghi ove si svolgono competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni».

1.8

VILLONE, CASADEI MONTI

All'emendamento 1.9, ai capoversi 1 e 6 dopo le parole: «competizioni agonistiche» inserire le seguenti: «specificamente indicate».

1.9/1

SPERONI

All'emendamento 1.9, capoverso 2, aggiungere il seguente periodo:

«Per validi e documentati motivi, il questore può disporre che l'interessato sia reperibile in luogo dallo stesso indicato, diverso da ufficio o comando di polizia».

1.9/2

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*) — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza anche con grida o scritte, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata, entro quarantotto ore, al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura, il quale verifica la sussistenza dei presupposti di cui al presente articolo per la convalida. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Avverso il provvedimento del procuratore della Repubblica l'interessato o il suo difensore possono proporre, entro dieci giorni dalla notifica, richiesta motivata di riesame al pretore, il quale decide in camera di consiglio, sentiti l'interessato o il suo difensore e il pubblico ministero, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti. La richiesta di riesame non sospende l'esecuzione del provvedimento.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione della misura coercitiva di cui all'articolo 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da due mesi a due anni».

1.9

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (*Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche*) - 1. È vietato l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche alle persone che vi si rechino con taluno degli oggetti indicati dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

2. Il questore della provincia in cui si svolge la competizione agonistica può ordinare alle persone di cui al comma 1 ed a quelle che risultino denunciate o condannate per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle stesse circostanze abbiano incitato o inneggiato alla violenza con simboli o scritte, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche nonchè ai luoghi interessati al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime nel giorno e nell'orario indicati, prescrivendo alle stesse persone di presentarsi presso l'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, ovvero presso quello indicato nel provvedimento, nei giorni e nelle ore in cui si svolgono le competizioni agonistiche. Il divieto di accesso è disposto per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a cinque anni ed è comunicato al pretore del circondario nel quale è compreso il luogo di residenza in un termine non inferiore ai tre giorni antecedenti a quello in cui si svolge la competizione. Il divieto di accesso è comunque revocato dal questore qualora siano venute meno le condizioni che ne giustificavano l'emissione, ovvero se sia concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale.

3. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Con la sentenza di condanna il giudice può irrogare la pena accessoria del divieto di accesso ai luoghi di cui al comma 2 e dell'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche per un periodo da cinque anni a dieci anni».

1.2

PIERONI, ROCCHI, ABRAMONTE, CAMPO, CANGELI, CARELLA, DE NOTARIS, DI MAIO, FALQUI, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, MANCUSO, RONCHI

Al comma 1, capoverso 1, dopo le parole: «competizioni agonistiche», inserire le seguenti: «e sui mezzi di trasporto specificamente adibiti al raggiungimento dei luoghi predetti».

1.7

SPERONI

Al comma 1, capoverso 3, sostituire le parole: «da tre mesi ad un anno» con le altre: «da uno a tre anni».

1.6

SPERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 1.

1. L'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche) — 1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime.

2. Alle persone alle quali è notificato il divieto di cui al comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente nell'ufficio o comando di polizia competente per il luogo di residenza, o in quello specificamente indicato, in orario compreso nel periodo di tempo in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.

3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima competizione successiva alla notifica all'interessato ed è comunicata al procuratore della Repubblica presso la pretura del circondario in cui ha sede l'ufficio di questura. Il pubblico ministero, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui al presente articolo, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale. La prescrizione cessa di avere efficacia se la convalida non è disposta nelle quarantotto ore successive.

4. Contro l'ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione.

5. Il divieto di cui al comma 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore ad un anno e sono revocati o modificati qualora siano venute meno o siano mutate le condi-

zioni che ne hanno giustificato l'emissione, ovvero qualora sia stato emesso un provvedimento di archiviazione o sia concessa la riabilitazione.

6. Il contravventore alle disposizioni dei commi 1 e 2 è punito con l'arresto da tre a diciotto mesi. Nei confronti delle persone che contravengono al divieto di cui al comma 1 è consentito l'arresto nei casi di flagranza. Nell'udienza di convalida dell'arresto il giudice, se ne ricorrono i presupposti, dispone l'applicazione delle misure coercitive di cui agli articoli 282 e 283 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di cui all'articolo 280 dello stesso codice, prescrivendo all'interessato di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate.

7. Con la sentenza di condanna il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di competizioni agonistiche specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.»

8. Nei casi di cui ai commi 2 e 7, il questore può autorizzare l'interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.

1.10

IL RELATORE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. Ove in occasione o a causa di manifestazioni sportive a squadre contrapposte si verificano fatti di grave rilevanza penale tra sostenitori delle squadre in gara o attuati dai predetti sostenitori in danno di terzi o si verificano in tali occasioni situazioni di grave pericolo, il Prefetto della provincia ove i fatti sono accaduti o posta in essere la situazione di pericolo, può ordinare che una o più gare utili successive si svolgano in assenza di pubblico. In questo caso è fatto obbligo di adottare identico provvedimento al Prefetto della provincia nella quale ha sede la società o associazione la cui squadra sportiva è stata ospitata in occasione dei fatti di cui al precedente periodo”».

1.0.1

BUCCIERO, BECCELLI, MAJORCA, MAGLIOZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Qualora nell'esercizio dell'azione penale sia possibile identificare gli indagati per atti criminosi come appartenenti a una società sportiva, o membri dei clubs sostenitori di tale società, o comunque notoria-

mente tifosi di tale società, la responsabilità civile per le conseguenze dei reati si estende alla medesima società.

2. Nei casi di cui al comma 1, il giudice sportivo adotta proprie sanzioni a carico della società in relazione alla natura ed alla gravità dei reati ipotizzati, comminando la sospensione temporanea della società dall'attività agonistica o la sua penalizzazione nella classifica di competizioni o tornei cui essa o i suoi atleti partecipino, e disponendo, in caso di recidiva, l'esclusione anche pluriennale della società da ogni attività agonistica».

1.0.2

PASSIGLI

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

«Articolo 1-bis.

(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni)

1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretto o indiretta, a soggetti che siano o siano stati nel biennio antecedente destinatari del divieto di cui al precedente art. 1, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere gli anzidetti contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione faccia parte o abbia fatto parte nel biennio antecedente uno o più dei soggetti destinatari del divieto o delle prescrizioni di cui al precedente articolo 1.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 viene erogata dal Prefetto della Provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa dello svolgimento, quale squadra ospitante, di una o più gare utili successive, fino a un massimo di quattro, in assenza di pubblico.

3. Ai fini dei precedenti commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti assoggettati all'ordine ed alle prescrizioni di cui al precedente articolo 1».

1.0.3

VILLONE, CASADEI MONTI

«Articolo 1-bis.

(Divieto alle società sportive di erogare contributi, sovvenzioni, facilitazioni)

1. È vietato alle società sportive di corrispondere in qualsiasi forma, diretto o indiretta, a soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1, per la durata di due anni dall'adozione dei medesimi provvedi-

menti, sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuita di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere, per la durata predetta, contributi, sovvenzioni, facilitazioni ad associazioni di tifosi comunque denominate, qualora dell'associazione faccia parte uno o più dei soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 1.

2. Alle società sportive che non osservano il divieto di cui al precedente comma 1 è irrogata dal Prefetto della Provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al cinquanta per cento dell'incasso di rispettiva competenza per le gare successive, fino a un massimo di quattro.

3. Ai fini dei commi 1 e 2 le associazioni di tifosi, comunque denominate, che ricevono dalle società sportive sovvenzioni, contributi, facilitazioni di qualsiasi natura comunicano alle società medesime l'elenco dei propri aderenti.

4. Ai fini dei commi 1 e 2, il questore comunica alle società sportive interessate alle competizioni agonistiche di cui all'articolo 1, i nominativi dei destinatari dei provvedimenti ivi previsti».

1.0.3 (Nuovo testo)

VILLONE, CASADEI MONTI

«Articolo 1-ter.

(Partecipazione delle società alle spese per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico).

1. Alle società sportive è fatto obbligo di partecipare alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'Interno.

2. Il Prefetto, in considerazione delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che possono sorgere in occasione di manifestazioni sportive, può ordinare all'ente proprietario dell'impianto sportivo di apporare ed installare a spese delle società che fanno uso dell'impianto medesimo tutte le modifiche strutturali e tutti i dispositivi di controllo e di vigilanza utili alla tutela delle esigenze anzidette».

1.0.4

VILLONE, CASADEI MONTI

«Articolo 1-ter.

Partecipazione delle società alle spese per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico)

1. Alle società sportive è fatto obbligo di partecipare alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'In-

terno, di concerto con il Ministro del Tesoro. Le somme così determinate sono versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai *competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno*.

2. Il Prefetto, in considerazione delle esigenze di sicurezza e di ordine pubblico che possono sorgere in occasione di manifestazioni sportive, può ordinare all'ente proprietario dell'impianto sportivo di apportare ed installare a spese delle società che fanno uso dell'impianto medesimo tutte le modifiche strutturali e tutti i dispositivi di controllo e di vigilanza utili alla tutela delle esigenze anzidette».

1.0.4 (Nuovo testo)

VILLONE, CASADEI MONTI

«Articolo 1-ter.

(Partecipazione delle società alle spese per esigenze di sicurezza e di ordine pubblico)

1. Le società sportive del settore professionistico partecipano alle spese per lo svolgimento del servizio di ordine pubblico reso necessario dallo svolgersi di manifestazioni in cui le società medesime prendono parte, nella misura determinata da un regolamento adottato dal Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentiti il Comitato olimpico nazionale italiano e le Federazioni sportive interessate. Le somme così determinate sono versate in conto entrate del Tesoro per essere riassegnate ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno».

1.0.5

VILLONE, CASADEI MONTI

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

54ª Seduta

Presidenza del Presidente
GUARRA

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ricciardi.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE REFERENTE

(397) PINTO ed altri: *Nuove norme in materia di misure cautelari personali, di registrazione delle notizie di reato, di udienza preliminare di giudizio abbreviato, di patteggiamento*

(754) PELLEGRINO e SCOPELLITI: *Nuove norme in materia di corruzione e di abuso di ufficio*

(887) ELLERO ed altri: *Modifiche del codice penale e del codice di procedura penale in tema di reati contro la pubblica amministrazione e modifica dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario*

(915) LA LOGGIA ed altri: *Disposizioni in materia di applicazione della pena su richiesta*

(942) SALVATO ed altri: *Modifiche al codice di procedura penale in materia di udienza preliminare e di procedimenti speciali*

(1016) LISI e GUARRA: *Modifiche al codice di procedura penale, alle relative norme di attuazione e al codice penale in tema di esercizio della funzione difensiva*

(1027) MANCONI: *Norme in materia di giudizio abbreviato e di pena concordata tra le parti*

(1043) SALVI ed altri: *Modifiche al codice penale e di procedura penale in materia di punizione e prevenzione dei fenomeni di corruzione, di diritto alla difesa e accelerazione dei processi*

(1084) IMPOSIMATO ed altri: *Modifica dei reati contro la pubblica amministrazione*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un comitato ristretto)

Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta del 21 dicembre 1994.

Il presidente GUARRA rende noto che il senatore La Loggia ha cessato di far parte della Commissione e non svolgerà più le funzioni di relatore. Comunica, quindi, di aver incaricato il senatore Contestabile di assumere tali funzioni.

Integra il suo intervento del 26 ottobre 1994, in considerazione dei nuovi disegni di legge presentati in materia, il senatore RUSSO, che prende la parola per sottolineare come non sia stato affatto esorbitante il ruolo assunto in tempi recenti dalla magistratura, sia inquirente che giudicante: reputa, infatti, doveroso chiarire che, alla luce del dettato costituzionale, non ha avuto luogo alcuna forma di sovraesposizione dell'ordine giudiziario. Si sofferma, quindi, a proposito della cosiddetta soluzione politica relativa ai noti fatti di corruzione, sulla necessità di intervenire sì, su entrambi i codici penali (sostanziale e processuale), ma con molta cautela, essendo l'impianto di ciascuno di essi estremamente delicato.

Passa poi ad esaminare le proposte legislative all'ordine del giorno e mostra una tendenziale contrarietà alla prospettata modifica del rito di cui all'articolo 444 del codice di procedura - come i disegni di legge nn. 887 e 915 prospettano - mentre ritiene preferibile ricorrere ad un intervento novellistico sul rito abbreviato. Ritiene altresì preferibile - specie alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale - intervenire sui poteri dei difensori di parte, ampliandoli; il pregio di tale soluzione - che si realizzerebbe attraverso l'introduzione dell'articolo 378-*bis* al codice di rito (Attività di indagini dei difensori), quale prospettata dal disegno di legge n. 1043 - risiede anche nel fatto che non si intaccherebbe l'attuale posizione processuale del pubblico ministero. Sul piano sostanziale, infine, dichiara di sostenere con convinzione la soluzione di cui al disegno di legge n. 1043 che riscrive integralmente gli articoli 317 (corruzione) e 318 (pene per il corruttore) del codice penale.

Il senatore SENESE interviene quindi per soffermarsi sui nodi giuridico-politici che animeranno certamente i lavori dell'istituendo comitato ristretto. In primo luogo, ravvisa nei testi in esame la volontà di rimodulare i livelli sanzionatori e di ridefinire le condotte criminali relative alle degenerazioni note con la sintetica espressione relativa a «tangentopoli». Ma la diversità di intenti dei vari disegni di legge è evidente e il legislatore dovrà operare scelte non equivocate per garantire in modo corretto il superamento delle attuali difficoltà processuali.

Ritiene doveroso in secondo luogo confrontarsi con il problema relativo all'istituto del cosiddetto patteggiamento; per quanto lo riguarda, però, si mostra contrario ad opzioni che favoriscano il ricorso a tale istituto, giacché si andrebbe contro la volontà e i desideri della popolazione, restia ad accogliere soluzioni eccessivamente generose. Il comitato quindi dovrà riflettere con attenzione, sempre a proposito dell'istituto dell'articolo 444 del codice di procedura penale, su ogni prospettata modifica, giacché l'intero rito - nonostante articolate e talora faticose dichiarazioni di legittimità del giudice costituzionale - soffre del sospetto di incompatibilità con la legge primaria dell'ordinamento. Ogni allargamento della portata di quell'istituto, pertanto, si esporrebbe al rischio di interventi caducatori, oltre beninteso al rischio di legittimare soluzioni troppo favorevoli per chi è responsabile di condotte delittuose.

In terzo luogo, il comitato dovrà farsi carico di varare soluzioni nuove, come ad esempio l'introduzione a determinate condizioni di attenuanti speciali che non escluderanno l'utilizzo del patteggiamento, cui si potrà far ricorso però entro gli attuali limiti. Infine, invita a riflettere sull'opportunità e l'attualità di conservare la distinzione fra corruzione e concussione: reputa infatti preferibile superare l'ormai obsoleto distinguo, opinabile sul piano giuridico e cessato in molti ordinamenti stranieri.

Il senatore **TRIPODI**, considerata l'abbondanza di soluzioni prospettate nei vari disegni di legge in titolo, ritiene opportuno focalizzare gli obiettivi politici da perseguire, iniziando da quello di punire i comportamenti criminosi, senza però indulgere in favoritismi che comprensibilmente solleverebbero l'indignazione dell'opinione pubblica, già molto scossa dai noti episodi di malcostume e di criminalità. Per realizzare questi fini il comitato dovrà evitare modifiche di qualsivoglia genere all'istituto del patteggiamento, come discutibilmente suggerisce l'articolo 1 del disegno di legge n. 887. Le soluzioni che il comitato fornirà dovranno garantire lo svolgimento sollecito dei processi, evitare ogni forma di denegata giustizia e assicurare la restituzione del denaro pubblico illecitamente sottratto al popolo italiano.

Conclude auspicando che il Parlamento sia in grado di dare un segnale forte al Paese, nel senso di ripristinare i valori morali che favoriscano la serena e pacifica convivenza civile.

Prende quindi la parola il senatore **LUBRANO DI RICCO** che si sofferma sulle proposte riguardanti il diritto penale sostanziale relative in particolare ai reati contro la Pubblica Amministrazione, sostenendo anzitutto che l'aumento delle pene non sembra essere lo strumento vincente nei confronti della criminalità e affermando che, parimenti, la progettata unificazione dei reati di corruzione e di concussione non appare la strada migliore da seguire.

Dopo aver quindi espresso favore per la previsione della restituzione degli indebiti arricchimenti, sostiene che sembra forse eccessivo prevedere anche il risarcimento del danno e manifesta successivamente la propria contrarietà alle previsioni del disegno di legge n. 754 che rischia di favorire i pubblici ufficiali disonesti sulla base di considerazioni meramente formalistiche, specialmente a causa di quanto previsto nell'ultima parte dell'articolo 3.

In questa sede si prevede infatti la non punibilità del pubblico ufficiale qualora l'atto amministrativo non acquisti efficacia definitiva, con ciò ignorando tutta l'elaborazione dottrinale e giurisprudenziale volta a separare l'illecito amministrativo dall'illecito penale, recuperando ognuno al suo specifico spettro valutativo.

Sostiene infine che in generale deve essere respinta la filosofia delle modifiche sul versante del diritto penale sostanziale perchè troppo onerosa per i principi dell'ordinamento, mentre occorre incidere sul versante dei controlli sulle attività amministrative, sulla riforma della legislazione degli appalti, sulle nomine del personale amministrativo.

Interviene successivamente il relatore **CONTESTABILE** soffermandosi anzitutto sulle proposte modifiche al codice penale e in particolare

sugli articoli 317 e 319. A questo riguardo, pur apprezzando alcune osservazioni del senatore Senese, sostiene che la proposta di unificazione immediata fra reati di corruzione e di concussione provoca più di una perplessità se si considerano le attuali condizioni reali in cui operano i soggetti coinvolti nella commissione di tali fattispecie criminali. Con riferimento poi alle proposte di modifica al codice di rito, l'oratore sostiene che, quale che sia la soluzione scelta dal legislatore, essa debba entrare a far parte a regime del codice di procedura penale. Non è impossibile peraltro sostenere in modo convincente come sia il patteggiamento allargato che il rito abbreviato possano essere presi in considerazione non in alternativa, ma congiuntamente.

Sostiene quindi che la crisi della giustizia sia correttamente considerabile come un aspetto della crisi generale della Pubblica Amministrazione, riconducibile anche alla fortissima disaffezione di quanti in essa operano.

Manifesta infine soddisfazione per il fatto che in nessuno dei progetti siano previste cause di non punibilità che avrebbero configurato quel vero e proprio cosiddetto «colpo di spugna», da molti considerato inaccettabile.

Dopo essersi quindi soffermato sul rapporto fra il risarcimento del danno e la restituzione di quanto illecitamente acquisito, afferma che il disegno di legge sul patteggiamento allargato postula coerentemente l'aumento del limite per l'affidamento sociale e sottolinea come sia necessario confermare l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per quanti hanno commesso i reati in discussione, anche se non appare del tutto opportuno privare i soggetti condannati della possibilità di lavorare in determinati settori.

Replicando infine ad alcune osservazioni riguardo al modo di operare della magistratura, sostiene che purtroppo vi è stata di fatto, da parte di un limitato numero di magistrati, una violazione della separazione dei poteri e l'esercizio di un eccessivo ruolo di supplenza nei confronti delle istituzioni politiche.

Auspica infine la costituzione di un comitato ristretto.

Il Sottosegretario RICCIARDI manifesta apprezzamento per l'approfondito dibattito che si è svolto sulle rilevanti tematiche in discussione. Il Governo intende evitare in materia ogni ipotesi di produzione legislativa mirata ad esigenze particolari o addirittura personali e si riserva comunque di esprimere il proprio avviso definitivo in sede di comitato ristretto.

Viene quindi nominato un comitato ristretto composto dai senatori Becchelli, Contestabile, Fabris, Gualtieri, Lubrano di Ricco, Marini, Palumbo, Riz, Rosso, Senese, Siliquini e Tripodi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

COMITATO PER LA RIFORMA DEL CODICE PENALE: MUTAMENTI NELLA COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEI VICE PRESIDENTI (A007 000, C02^a, 0011^o)

Il Presidente GUARRA rende noto di aver chiamato a far parte del Comitato per la riforma del Codice Penale in rappresentanza del neo-co-

stituito gruppo della Lega Federalista Italiana il senatore Rosso; altresì, il senatore Lisi ha sostituito il senatore Becchelli, a suo tempo designato da parte del Gruppo di Alleanza Nazionale e che il senatore Contestabile ha sostituito il senatore Garatti, a suo tempo designato da parte del Gruppo di Forza Italia.

Infine comunica che nella seduta pomeridiana di mercoledì 1° febbraio ha avuto luogo l'elezione del Presidente di detto comitato nella persona del senatore Riz. Sono stati eletti Vice Presidenti i senatori Lisi e Russo: al Presidente ed ai componenti tutti formula i più cordiali auguri per un proficuo lavoro.

La seduta termina alle ore 18,15.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

38ª Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO**Schema di decreto ministeriale per la revisione della Tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico per il triennio 1995-1997**

(Parere al Ministro degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 dicembre 1982, n. 948)

(Esame e rinvio)

(R139 B00, C03ª, 0003ª)

Il presidente MIGONE avverte anzitutto che il termine per l'esame del documento, già scaduto il 31 gennaio, è stato prorogato dal Presidente del Senato fino al 10 febbraio, ai sensi del comma 2 dell'articolo 139-bis del Regolamento. La Presidenza ha invece escluso la possibilità di stabilire un termine più ampio, d'intesa con il Presidente della Camera dei deputati, sulla base di una interpretazione che egli ritiene discutibile del comma 3 dello stesso articolo.

Tale decisione comprime la possibilità della Commissione di svolgere un esame approfondito, tanto più che la sospensione dei lavori parlamentari per il congresso di Alleanza nazionale e il dibattito sulla fiducia al Governo hanno consentito finora di svolgere un lavoro istruttorio solo nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza allargato al relatore.

Il Presidente comunica inoltre di avere invano chiesto al Ministro degli affari esteri il ritiro e la ripresentazione del documento, che avrebbero consentito alla Commissione un esame adeguato alla complessità della materia e obiettivamente difficile anche per la carenza della documentazione disponibile.

Il relatore CIONI ricorda anzitutto i punti salienti della legge n. 948 del 1982, la quale certamente lascia ampia discrezionalità al Ministero nella predisposizione della tabella, ma fissa anche criteri precisi che non

sempre sono stati tenuti nella dovuta considerazione. Infatti non sempre gli enti finanziati hanno elaborato la programmazione almeno triennale della loro attività, che peraltro in alcuni casi risulta essere assai scarsa ovvero non del tutto rispondente alle finalità indicate nella legge. Inoltre alcune delle scelte operate in ordine agli incrementi o alle riduzioni dei contributi, rispetto a quelli previsti dalla precedente tabella triennale, sono in aperta contraddizione con i giudizi espressi dal Ministero sull'attività degli enti interessati ovvero con le generiche motivazioni contenute nello schema di decreto in esame.

Il relatore ricorda poi che la Corte dei Conti ha espresso severissime critiche sull'attuazione della legge n. 948, contestando l'insufficiente vigilanza del Ministero e invitandolo a erogare i contributi con maggior rigore, anche in considerazione della difficile condizione della finanza pubblica. Tali considerazioni giustificano certamente una riduzione dello stanziamento complessivo, ma non il modo in cui essa è stata perseguita, cancellando dalla tabella tredici enti in base a criteri incomprendibili e inserendone contemporaneamente altri due, che sembrano nati solo per pubblicare periodici che esprimono ufficiosamente le posizioni del Ministero. Anche per i quindici enti rimasti in tabella la determinazione del contributo appare del tutto arbitraria, poichè in alcuni casi è stato ridotto fino al quaranta per cento - pur in presenza di una valutazione assai positiva dell'attività svolta - in altri casi è rimasto immutato, pur essendo preponderante la spesa gestionale rispetto a quella per attività istituzionali, mentre in due casi vi è stato un aumento di cui non si comprendono le ragioni. Ciò vale soprattutto per l'Istituto italo-africano, che ha ottenuto un aumento del contributo pari al venti per cento ed è attualmente l'ente per il quale è proposta la più alta sovvenzione.

Una considerazione a parte meriterebbero poi gli enti che non sono mai stati inclusi nella tabella per motivi che non sono affatto chiari: ad esempio l'ICEPS, che ha ricevuto dall'ONU l'incarico di organizzare una conferenza nazionale preparatoria in vista del vertice mondiale di Copenaghen sui problemi dello sviluppo sociale.

Il relatore Cioni dichiara quindi di essere contrario al documento presentato dal Ministro degli affari esteri, per la carenza di motivazione e per l'incongruenza delle scelte operate, e invita il Governo a presentare un nuovo testo che risponda ai seguenti criteri: contenimento della spesa, premio della produttività da realizzare anche valutando il rapporto tra spese fisse e spese per le attività istituzionali, valutazione della qualità dei servizi per gli utenti, divieto di cumulare i finanziamenti pubblici, erogazione del contributo agli enti che ne abbiano effettiva necessità, rispetto del limite stabilito dalla legge per la quale il contributo non dovrebbe superare il sessantacinque per cento delle entrate complessive. Infine sottolinea l'esigenza di evitare la duplicazione delle attività, incentivando le fusioni tra enti simili, e l'opportunità di escludere qualsiasi retribuzione fissa per gli amministratori degli enti finanziati, per i quali dovrebbe essere consentito solo un rimborso spese.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE manifesta l'apertura del Ministero a tutte le indicazioni provenienti dalle Commissioni parlamentari in merito alla formulazione della tabella triennale. Peraltro il Ministero è consapevole di molte delle questioni

sollevate dal relatore, a cominciare dall'inadeguatezza della vigilanza esercitata negli scorsi anni: per tale ragione il ministro Martino ha incaricato nello scorso autunno l'ambasciatore Alessi di coordinare l'attività di controllo svolta dal Ministero sugli enti a carattere internazionalistico, nonchè su altri enti finanziati a carico dello stato di previsione degli Affari esteri.

Rilevato che la legge n. 948 del 1982 si è rivelata un valido strumento per la politica estera, pone in risalto l'obiettivo che il Ministero intende perseguire con la revisione triennale della tabella, dalla quale sono stati esclusi molti enti per ottenere una razionalizzazione dei contributi statali. I finanziamenti più consistenti sono stati riservati a istituti privati dall'attività assai nota e apprezzata - come l'ISPI, la SIOI e l'IAI - mentre i due soli enti pubblici inclusi nella tabella, cioè l'ISMEO e l'Istituto italo-africano, dovrebbero essere finanziati ancora per un solo anno, poichè è in via di predisposizione un disegno di legge che ne prevede un diverso sistema di finanziamento.

Il Sottosegretario fa poi presente che la decisione di costituire per la prima volta un fondo di 960 milioni, in attuazione dell'articolo 2 della legge, è stata ispirata da una comprensibile prudenza: ciò consentirà di finanziare anche enti non ammessi a contributo ordinario, purchè sottopongano al Ministero proposte valide per progetti *ad hoc*. Sottolinea poi la necessità di operare in maniera equilibrata, affinchè i lodevoli intenti di razionalizzazione non portino a sacrificare il necessario pluralismo nell'elaborazione culturale e nelle relazioni internazionali.

Infine ribadisce che il Ministro degli affari esteri terrà nella massima considerazione i pareri motivati che saranno espressi dalle Commissioni affari esteri dei due rami del Parlamento e si riserva di fornire ulteriori chiarimenti su questioni tuttora in via di approfondimento, tra cui le agevolazioni di cui usufruiscono gli enti inclusi nella tabella nella locazione degli edifici demaniali, per la quale sembrerebbero aver diritto, in base a una disposizione di legge, a una riduzione del novanta per cento rispetto al normale canone.

Il presidente MIGONE ringrazia il rappresentante del Governo per il suo contributo e rivolge un caloroso benvenuto al senatore Caputo, che rientra a far parte della Commissione, nonchè al senatore Dell'Uomo, designato dal Gruppo della Lega federalista italiana.

Dichiara quindi aperta la discussione.

Il senatore PORCARI pone in risalto il criterio principale che si evince dalla legge e che è stato riaffermato anche nel documento della Corte dei Conti citato dal relatore: l'attività degli enti a carattere internazionalistico deve essere strumentale alla politica estera italiana, altrimenti manca il presupposto per il finanziamento pubblico. Osserva poi che il cumulo dei finanziamenti - a suo avviso non sempre inammissibile - debba essere escluso in tutti i casi in cui gli istituti siano fondazioni che dispongono di risorse proprie, come è il caso della Fondazione Basso e dell'Aspen institute. Quanto poi all'ICEPS, c'è da chiedersi se la meritoria attività ricordata dal relatore non sia già adeguatamente finanziata dall'ONU.

Con riferimento all' AISPE, ammessa per la prima volta al contributo, rileva che nella maggior parte dei paesi occidentali vi sono riviste

che esprimono ufficiosamente le posizioni del Ministero degli affari esteri; peraltro il periodico *Affari Esteri* è di eccellente qualità ed è aperto ai contributi anche di articolisti non provenienti dalle file della diplomazia. Concorda invece con le indicazioni del relatore circa l'inopportunità di finanziare enti che concedano ai propri amministratori qualsiasi emolumento diverso da un rimborso spese.

In conclusione, dopo aver rilevato che in tutti gli enti purtroppo vi è una sproporzione tra la spesa gestionale e quella per le attività istituzionali, esprime soddisfazione per il serio lavoro istruttorio che è stato svolto dalla Commissione e auspica che si possa concludere l'esame con sollecitudine, anche per non bloccare l'attività degli enti che attendono il contributo statale.

Il senatore TABLADINI esprime perplessità in ordine allo schema di decreto ministeriale, che sembra essere stato predisposto in perfetta continuità con una tradizione di mecenatismo esercitato con danaro pubblico. Di fronte alle pesantissime critiche della Corte dei Conti sarebbe stato necessario un ripensamento all'interno del Ministero, che avrebbe dovuto proporre una revisione della tabella recante la razionalizzazione dei contributi e l'accorpamento degli enti che operano nelle stesse aree geografiche. Inoltre non si può prescindere da una verifica oculata dei bilanci degli enti sottoposti alla vigilanza del Ministero, al fine di far emergere tutti i contributi pubblici percepiti a vario titolo, incluso il beneficio di poter affittare a prezzi irrisori edifici demaniali, che è stato testè svelato dal rappresentante del Governo.

Il senatore CAPUTO dichiara di condividere i criteri proposti dal relatore, cui si dovrà però aggiungere il rapporto strumentale con il Ministero, non bastando una qualsiasi attività internazionalistica a giustificare il contributo dello Stato. Concorda poi con la proposta di evitare dispersioni dei finanziamenti, incoraggiando le fusioni degli enti che svolgono attività analoghe. Si dichiara però contrario a un riesame dei singoli casi, che difficilmente potrebbe essere svolto in maniera obiettiva, fatta salva la peculiare situazione dell'IAI, che ha subito una decurtazione assolutamente ingiustificata del contributo, a fronte di un'attività assai rilevante che ha avuto modo di apprezzare anche negli otto mesi in cui ha svolto le funzioni di sottosegretario per gli affari esteri.

Nell'ipotesi in cui sia possibile limitare il contributo all'Istituto italo-africano e all'ISMEO al solo 1995, ritiene possibile riconsiderare alcune scelte di riduzione o soppressione dei contributi; in tal caso, l'aumento dei contributi per l'anno in corso potrebbe essere compensata mediante la riduzione del fondo di 960 milioni per i progetti *ad hoc*.

Il senatore ANDREOTTI, pur esprimendo il suo apprezzamento per l'esame serio e approfondito che è stato voluto dalla Presidenza della Commissione, ritiene impossibile ritardare l'emanazione del decreto ministeriale finchè le Commissioni parlamentari non potranno approfondire tutte le questioni emerse, con un lavoro che si preannuncia lungo e laborioso. Ritiene pertanto che vi siano solo due vie praticamente percorribili: adottare i criteri previsti dal relatore, e conseguentemente invitare il Governo a riformulare la tabella, ovvero applicare alla precedente

tabella un taglio che riduca percentualmente tutti i contributi ivi previsti. Quest'ultima soluzione, certo meno brillante, consentirebbe però di evitare esclusioni immotivate e conclusioni superficiali su questioni che richiedono effettivamente un approfondimento. Nel contempo il Ministero dovrebbe impegnarsi a proporre entro la fine di giugno una revisione della tabella che valga per i due esercizi successivi.

Il senatore SERRI, concordando con l'impostazione data dal relatore nell'indicazione dei criteri di finanziamento degli enti, non ritiene di presentare una contro-tabella; auspica però che sia lo stesso Ministero a variarla seguendo i dettami del parere espresso dalla Commissione. In tal senso si dichiara favorevole a una soluzione transitoria per l'anno in corso durante il quale la Commissione avrà tempo per approfondire il problema e affrontare gli anni seguenti. È indispensabile una iniziativa legislativa che definisca la natura degli enti da finanziare e i criteri da applicare alla contribuzione chiarendo il significato del rapporto di strumentalità e di utilità che il Ministero degli affari esteri dovrà trarre dai programmi e dalle iniziative degli enti in questione: in realtà si tratta di consentire e di alimentare il pluralismo di una rete di contatti e punti di vista che troveranno nella sede politica e governativa il confronto e la sintesi. Ciò è ben differente dalla semplice valutazione di utilità intesa quale commissione di lavoro svolto per conto del Ministero. Poiché il Governo si è dimostrato disponibile ad accogliere le indicazioni emerse nel dibattito, ricorda che sono innanzi tutto da eliminare i criteri contraddittori sia nei confronti degli enti ammessi al contributo che di quelli esclusi.

Il senatore LAURICELLA, dopo aver apprezzato la novità creata dal gruppo di studio che ha approfondito l'analisi sul problema in esame, concorda con il considerare l'anno in corso come un ponte verso gli aggiustamenti necessari per gli anni futuri. Ricordando che nel passato gli enti e le associazioni internazionalistiche si sono moltiplicati mentre la quantità di finanziamenti veniva distribuita a pioggia, e ciò in un circolo vizioso spingeva alla creazione di nuovi istituti, osserva che le ristrettezze attuali del bilancio pubblico non possono più permettere una tale dispersione. Quanto all'utilità e al rapporto di strumentalità nei confronti del Ministero concorda con l'interpretazione secondo cui non si tratti di diretto contratto di studio o ricerca ma di proiezione più ampia ai fini di permettere l'elaborazione della politica estera in ogni campo, compreso quello culturale ed economico.

Il senatore BENVENUTI rileva che, grazie alle indicazioni del relatore seguite dalle precisazioni del Governo, si ha una visione più chiara in vista della formulazione del parere. Su questa base la soluzione ponte per l'anno in corso, pur non essendo la migliore, appare la più praticabile: vi sarà così il tempo di rivedere la legge istitutiva del contributo di cui si discute. Sottolinea l'importanza della questione del lucro indiretto attraverso la riduzione degli affitti di proprietà demaniale di cui godono gli enti iscritti in questa tabella. Vi è qui una forte contraddizione fra lo Stato e gli enti locali in quanto non si applica a livello centrale ciò che in sede di comuni, province e regioni è strettamente osservato.

Il senatore SELLITTI, pur essendo in origine favorevole ad un ritiro *sic et simpliciter* della tabella da parte del Governo, cede al consiglio migliore avanzato dal senatore Andreotti circa l'ipotesi di soprassedere a una radicale revisione per l'anno in corso e rinviare al futuro una più meditata revisione.

Il presidente MIGONE, nel ringraziare il relatore con l'impostazione del quale concorda, ricorda che già la Commissione ha iniziato un'indagine conoscitiva sulle strutture e le funzioni del Ministero degli affari esteri nell'ambito del quale potrà perfettamente collocarsi l'approfondimento richiesto sul problema in esame. È chiaro dall'intervento del Sottosegretario l'impegno di una riformulazione del documento sulla base dei criteri indicati, anche in assenza di una contro-tabella presentata dalla Commissione.

Quanto alla proposta del senatore Andreotti, da molti condivisa, ricorda che la legge fissa un carattere triennale del contributo, il che contrasta con la separazione dell'anno in corso da quelli futuri.

Riassumendo in particolare taluni problemi emersi, suggerisce per l'ISMEO e l'Istituto italo-africano l'estrapolazione dalla tabella e la contemporanea presentazione di un decreto-legge che affronti i problemi finanziari dei due enti e, senza unificarne l'attività, permetta di razionalizzarne la gestione del personale e di parte delle strutture. Quanto al criterio della strumentalità che gli enti devono avere nei confronti del Ministero degli affari esteri, invita a comprendere in esso le prospettive future dei mutamenti avvenuti nel mondo e nel diritto internazionale: problemi come quello dell'intervento umanitario, delle minoranze etniche e dei profughi son divenuti attuali solo di recente e offrono un vasto campo di riflessione a cui attingere nell'elaborazione della politica estera futura del nostro Governo. A volte in nome della razionalizzazione si è adottata una via di mezzo scivolosa e contraddittoria: enti che rispondono alle caratteristiche auspiccate dal Ministero vedono diminuire i contributi, altri del tutto simili sono invece favoriti da aumenti.

Dichiara di non aver nulla da osservare per l'inclusione del Circolo di studi diplomatici, mentre perplessità si possono esprimere per la motivazione dell'inclusione dell'ASPE: si può accusare un eccessivo statalismo da parte del Ministero nel voler così aprire un canale ufficioso per il mantenimento di una rivista considerata come luogo privilegiato di dibattito sulla politica estera. Infine, sul fondo residuo previsto dall'articolo 2 della legge trova eccessiva la proposta del Governo: anche se non è il caso di eliminare del tutto la possibilità di lasciare aperta una via per commissionare ricerche e studi *ad hoc* oggi non prevedibili, ad altri enti non già sovvenzionati, auspica che la cifra in questione sia ridotta a meno di un terzo e che tale somma non sia comunque aggiunta al finanziamento già previsto nella tabella.

Il senatore PORCARI chiede nuovamente la parola per esprimere il suo dissenso rispetto alla soluzione prospettata dal senatore Andreotti, che rinvierebbe ulteriormente una razionalizzazione ormai improcastabile. Ribadisce poi l'opportunità di erogare un contributo all'ASPE, purchè la rivista *Affari Esteri* sia aperta a tutte le voci, e invita il Governo a elevare l'irrisorio contributo previsto per il Circolo di studi di-

plomatici, che peraltro dovrebbe pubblicizzare maggiormente le proprie pregevoli pubblicazioni. Infine concorda con il Presidente circa l'esigenza di risolvere con un apposito decreto-legge i problemi finanziari dei due enti pubblici inseriti impropriamente nella tabella, i quali hanno bisogno di un quadro di certezze per poter bene operare nel loro rispettivo campo di attività.

Il presidente MIGONE dichiara chiusa la discussione e dà la parola al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario SCAMMACCA del MURGO e dell'AGNONE assicura che gli uffici ministeriali faranno chiarezza circa le agevolazioni sui canoni di locazione degli edifici demaniali e dichiara, altresì, che il Ministero terrà conto degli emolumenti percepiti dagli amministratori degli enti sottoposti a vigilanza. Fa poi presente al senatore Serri che non ha inteso escludere la possibilità di una revisione della legge n. 948, pur avendo espresso un giudizio sostanzialmente positivo sulla sua utilità. A tal riguardo la Commissione affari esteri del Senato potrebbe recare un importante contributo, anche mediante l'approfondimento dei problemi relativi agli enti internazionalistici nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul Ministero.

Al senatore Tabladini e al presidente Migone assicura che le rispettive indicazioni saranno tenute nella massima considerazione, anche per quanto riguarda il fondo costituito per i progetti *ad hoc*, ai sensi dell'articolo 2 della legge.

In conclusione ribadisce che il Ministero sarà aperto a tutte i rilievi provenienti dal Parlamento, anche dopo l'approvazione della tabella.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI E CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la seduta di domani, mercoledì 8 febbraio alle ore 15, non avrà più luogo. Avverte altresì che la Commissione tornerà a riunirsi giovedì 9 febbraio alle ore 15 con lo stesso ordine del giorno della seduta di mercoledì.

La seduta termina alle ore 18,40.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

59^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ZECCHINO*indi del Vice Presidente*
SCAGLIONE

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Salvini.

La seduta inizia alle ore 16.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero
(R046 003, C07^a, 0006^o)

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato alla Commissione che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha confermato l'iscrizione all'ordine del giorno dell'Assemblea del disegno di legge n. 1263 per la settimana in corso, invita il Ministro a svolgere le proprie comunicazioni, in attesa che pervengano i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati a tale provvedimento.

Il ministro SALVINI, premesso che le dichiarazioni programmatiche del Governo Dini non consentono l'esposizione di programmi di lungo periodo, rileva come i temi della formazione superiore e della ricerca tecnologica non possano tuttavia essere ristretti in un ambito eccessivamente limitato e preannuncia pertanto lo svolgimento di alcune considerazioni più ampie, il cui minimo comun denominatore è comunque rappresentato dall'esaltazione dell'autonomia universitaria che non può non caratterizzare ogni attività, legislativa e amministrativa.

Per quel che riguarda l'istruzione universitaria, il Ministro sottolinea innanzi tutto come l'applicazione dell'articolo 5 della legge collegata alla manovra di bilancio dello scorso anno (legge n. 537 del 1993), attraverso la quale è stato introdotto un sistema di finanziamento a *budget* unitario per gli atenei, abbia determinato una serie di difficoltà a causa della scarsa chiarezza sui margini di manovra a disposizione delle università per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal legislatore. A tale

proposito egli ha avviato alcune verifiche tecniche con il Ministero del tesoro, in esito alle quali Governo e Parlamento saranno chiamati ad individuare eventuali strumenti correttivi per dare maggiore chiarezza alle sedi universitarie. In tale opera di individuazione delle maggiori difficoltà avvertite dai diversi atenei, sarà essenziale il contributo che potranno dare due organi di grande rilievo: la Conferenza permanente dei rettori e il Consiglio universitario nazionale (CUN). Tali organismi, la cui funzione consultiva è essenziale per il Ministero, necessitano tuttavia di interventi legislativi che ne chiariscano i compiti e le strutture. Per quel che riguarda la Conferenza dei rettori, essa necessita di una più chiara collocazione giuridica nell'ambito del panorama universitario. Per quel che riguarda invece il CUN, oltre alla conversione in legge del provvedimento d'urgenza attualmente pendente in Parlamento che ne proroga la durata al 30 giugno prossimo e ne definisce le modalità di elezione, è essenziale procedere ad una più radicale riforma dei suoi compiti e della sua composizione, per meglio adeguarlo al processo autonomistico in corso.

Il Ministro si sofferma quindi sul problema dello stato giuridico del personale universitario, argomento molto delicato sul quale egli ritiene necessario un adeguato approfondimento. Peraltro, i tempi tecnici necessari per giungere ad una meditata maturazione del problema non possono rallentare l'espletamento delle procedure di assunzione. È pertanto sua ferma intenzione bandire in tempi rapidissimi i concorsi di accesso alla docenza sulla base dell'ordinamento vigente, con la riserva di apportare ai bandi i necessari aggiustamenti nel caso in cui la riforma del reclutamento riesca a vedere la luce nel frattempo.

Altro tema di grande interesse per il mondo universitario è poi quello delle tasse e dei contributi posti a carico degli studenti. Le esigenze di questi ultimi devono infatti essere scrupolosamente considerate dagli organi competenti a deliberare i livelli contributivi, ponendo particolare attenzione a garantire l'assoluta certezza di pari opportunità a tutti gli studenti.

La questione giovanile impone peraltro anche altre considerazioni, tra cui soprattutto quella relativa all'individuazione di adeguati sbocchi professionali per i giovani che abbiano conseguito diplomi di primo livello ovvero dottorati di ricerca. In sede amministrativa, il Governo farà senz'altro la sua parte come dimostrato anche dalla conferenza di servizi attivata in materia tra i rappresentanti dei Ministeri dell'università, della sanità, di grazia e giustizia, della pubblica istruzione, del lavoro e della funzione pubblica.

Per quel che riguarda infine l'atteso piano di sviluppo dell'università per il triennio 1994-96, il Ministro dichiara di concordare con le valutazioni della Commissione, che ha ritenuto la proposta di ripartizione dei fondi disponibili per il 1994 sottoposta dal suo predecessore alle Camere non conforme ai requisiti previsti dalla legge n. 245 del 1990 per l'emanazione del piano e ha pertanto deciso di non esprimere su di essa alcun parere. Egli si impegna pertanto a predisporre quanto prima lo schema di piano triennale, che verrà ritualmente trasmesso al CUN e alle Commissioni parlamentari competenti. Di tale piano egli preannuncia peraltro i probabili obiettivi: innanzitutto la verifica dell'efficacia degli interventi contenuti nel precedente piano relativo al triennio 1991-93, in rapporto ai costi sostenuti; in secondo luogo, il consolidamento degli

obiettivi individuati nel predetto piano 1991-93 che si siano dimostrati effettivamente utili; infine, il sostegno alle nuove istituzioni create nel corso del passato triennio e il riequilibrio delle situazioni finanziarie maggiormente deficitarie, riscontrate in alcuni atenei.

Il Ministro passa quindi ad esporre i propri intendimenti con riferimento alla ricerca scientifica. A tale proposito egli dichiara di voler riprendere le linee programmatiche del piano triennale della ricerca 1994-96 presentato dall'ex ministro Colombo. Inoltre, egli richiama l'attenzione su due interventi di particolare importanza già adottati dal nuovo Governo: la proroga della durata del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), il cui adeguato funzionamento è essenziale per l'attività di Governo, nonché il ripristino della funzionalità dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), dopo il mancato riconoscimento dei requisiti di costituzionalità del decreto-legge presentato in materia dall'ex ministro Podestà.

Egli dichiara inoltre che è sua intenzione conferire nuovo slancio alla ricerca, accelerando l'utilizzo del Fondo per la ricerca applicata a favore di programmi scientifici e avviando una seria riflessione sull'attività dei parchi scientifici anche nel quadro della politica occupazionale.

È inoltre estremamente importante che il Ministero riesca a sfruttare pienamente i contributi comunitari finalizzati all'alta formazione, per la quale sono previsti circa 2000 miliardi, di cui 1600 di competenza del Ministero dell'università. Egli assicura il pieno impegno del Governo a verificare eventuali difficoltà per l'effettivo utilizzo di tali fondi e ad individuare possibili alternative da attivare in merito, sulle quali riferirà quanto prima al Parlamento.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il Ministro per le comunicazioni rese, comunica che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1^a e 5^a sugli emendamenti presentati al disegno di legge n. 1263. Propone quindi di rinviare lo svolgimento del dibattito sulle comunicazioni del Ministro e di procedere alla votazione degli emendamenti al predetto disegno di legge.

Convieni la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(1263) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 2 febbraio scorso, nella quale i presentatori di emendamenti avevano rinunciato alla relativa illustrazione.

La relatrice MANIERI, nello scusarsi per non aver potuto partecipare alle precedenti sedute a causa di concomitanti impegni parlamentari, chiede ai colleghi della Commissione un comune impegno per portare a compimento una vicenda, il cui svolgimento fino ad ora la induce ad amare considerazioni. Il decreto-legge, del quale si sta discutendo

ora la settima stesura, è passato nel tempo da 8 a 22 articoli e tutti i componenti la Commissione sono oggetto di continue pressioni per aggiungervi sempre nuove materie. Invita quindi i colleghi ad una sorta di autolimita, onde non ostacolare il seguito dell'*iter*, alla luce anche dei pareri negativi espressi dalle Commissioni consultate sulla maggior parte degli emendamenti.

Il senatore MERIGLIANO si unisce all'appello della relatrice e ricorda al ministro Salvini che il suo predecessore si era impegnato a presentare in tempi brevi un disegno di legge volto a sanare tutti i problemi di particolari categorie di personale universitario; se il ministro Salvini farà proprio tale impegno, l'*iter* del decreto-legge in esame potrà essere grandemente snellito.

Il senatore PERLINGIERI, nell'accogliere a sua volta l'invito della relatrice, propone che tutti gli emendamenti sui quali vi è parere contrario vengano accantonati.

Il presidente ZECCHINO rileva che il suggerimento del senatore Perlingieri può valere solo come invito ai presentatori di emendamenti affinché vogliano ritirarli. Ricorda quindi che nelle precedenti sedute, dopo la relazione, tutti i presentatori di emendamenti avevano rinunciato alla relativa illustrazione; pertanto ora si può passare alle votazioni.

Sull'emendamento 1.1, la relatrice MANIERI esprime parere contrario, giudicandolo lesivo dell'autonomia universitaria e di quella regionale e avverte che anche il parere della Commissione bilancio è contrario.

Dopo che il ministro SALVINI si è rimesso alla Commissione, interviene per dichiarazione di voto il senatore BINAGHI, il quale dichiara di non comprendere le ragioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, dal momento che il personale considerato nell'emendamento gode attualmente di un retribuzione posta a carico del servizio sanitario nazionale e che la ridefinizione degli organici ivi prevista potrebbe comportare addirittura un risparmio. Giudica comunque indispensabile sanare la situazione di tale personale, poichè è del tutto assurdo che un policlinico universitario abbia assunto medici - a carico del servizio sanitario - per ordine del prefetto.

Il presidente ZECCHINO invita quindi il senatore Binaghi a ritirare l'emendamento, facendogli presente che egli potrebbe ripresentarlo in Assemblea in una diversa formulazione, tale da evidenziare la insussistenza di maggiori oneri finanziari.

Il senatore BINAGHI coglie l'invito e ritira l'emendamento.

Sull'emendamento 1.0.1 la relatrice MANIERI esprime a malincuore parere contrario, motivato dalla valutazione negativa della Commissione bilancio e rileva come nella materia in questione il tentativo di soddisfare una categoria di personale finisca con scontentarne un'altra.

Il ministro SALVINI si rimette alla Commissione.

Il senatore SERRA annuncia il proprio voto favorevole, illustrando analiticamente la vicenda del personale considerato nell'emendamento, per il quale l'ammissione alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo degli associati rappresenta il superamento di una grave ingiustizia. Il parere contrario della Commissione bilancio, poi, appare ingiustificato poichè la massima parte del personale in questione - un paio di centinaia di unità in tutta Italia - riceve già attualmente una retribuzione superiore a quella iniziale di associato.

Dopo che il presidente ZECCHINO ha invitato al ritiro dell'emendamento, il senatore SERRA insiste per la votazione; conseguentemente l'emendamento stesso viene posto ai voti, risultando non approvato.

Sull'esito della votazione esprime commenti il senatore BEVILACQUA, cui replica la relatrice MANIERI.

Successivamente la relatrice esprime parere contrario sull'emendamento 1.0.2, sul quale la valutazione della Commissione bilancio è parimenti contrario.

Il ministro SALVINI si rimette alla Commissione.

Il senatore NISTICÒ accoglie l'invito del Presidente e della relatrice, ritirando l'emendamento. Nel contempo rivolge un forte invito al Ministro affinché affronti organicamente tutti i problemi del personale universitario - cita in particolare quello dei titolari di contratto - e risolve al più presto tutte quelle situazioni che possono essere rapidamente sciolte per via amministrativa.

Il ministro SALVINI si impegna ad approfondire tutti i problemi indicatigli.

Il senatore MASULLO si associa alla richiesta del senatore Nisticò, invitando il Ministro a tener conto, nella preparazione dell'auspicato provvedimento sul personale, non solo delle compatibilità finanziarie ma anche dei caratteri specifici delle singole categorie.

Stante l'assenza del proponente, la senatrice ABRAMONTE dichiara di fare proprio l'emendamento 2.4.

La relatrice MANIERI si dichiara favorevole in linea di principio, poichè l'emendamento intende sopprimere una norma probabilmente pleonastica. La materia degli oneri contributivi dei pubblici impiegati collocati in aspettativa per mandato parlamentare, infatti, è già trattata dalla recentissima legge 23 dicembre 1994, n. 724 (così detto collegato alla legge finanziaria 1995), all'articolo 22, commi 38 e 39, i quali fanno rinvio ai principi dettati per il lavoro privato dallo Statuto dei lavoratori. Tuttavia permangono incertezze interpretative che occorrerebbe superare.

Il presidente ZECCHINO invita la senatrice Abramonte a ritirare in questa sede l'emendamento che potrà essere ripresentato in Assemblea;

nel frattempo il Governo si farà carico di chiarire in termini inequivoci il reale significato delle norme vigenti.

La senatrice ABRAMONTE accoglie l'invito e ritira l'emendamento 2.4.

Il presidente ZECCHINO dichiara decaduti gli emendamenti 2.1 e 2.2 per assenza del proponente.

La relatrice MANIERI si esprime favorevolmente sull'emendamento 2.3, identico al 2.5 da lei presentato, illustrando le ragioni equitative della proposta, della quale solo l'ultima parte può suscitare qualche perplessità.

Il senatore MERIGLIANO ritira il proprio emendamento 2.3, alla luce del parere negativo reso dalla Commissione bilancio.

Dopo un breve intervento del senatore PERLINGIERI, che illustra la propria interpretazione sul significato dell'emendamento, la relatrice MANIERI dichiara di ritirare l'emendamento 2.5.

Il senatore BRIENZA annuncia l'intenzione di ripresentare in Assemblea l'emendamento 2.5, deplorando atteggiamenti di stampo giacobino.

Stante l'assenza del presentatore, il senatore DOPPIO fa proprio l'emendamento 2.0.1 (nuovo testo); quindi lo ritira.

La relatrice MANIERI esprime poi parere in linea di massima favorevole sull'emendamento 3.0.1, che fra l'altro riguarda ben poche persone.

Il ministro SALVINI si rimette alla Commissione.

Il senatore PERLINGIERI annuncia il proprio voto contrario poichè la stabilizzazione degli insegnamenti prevista nell'emendamento sottrae spazio alle nuove generazioni di studiosi e lede l'autonomia universitaria.

Dopo che il senatore NISTICÒ ha manifestato il suo accordo con il senatore Perlingieri, il senatore BRIENZA ritira l'emendamento.

Il ministro SALVINI dichiara quindi di rimettersi alla Commissione sull'emendamento 5.1.

La relatrice MANIERI avverte di aver ritenuto necessario presentare tale emendamento, poichè esso è sostanzialmente imposto dalla Commissione bilancio. Nutre tuttavia forti perplessità al riguardo poichè l'emendamento muove in senso contrario alla nota sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il senatore PERLINGIERI giudica priva di significato giuridico l'indicazione della Commissione bilancio, riprodotta nell'emendamento.

La senatrice ALBERICI ricorda come il decreto legge fin dall'inizio avesse lo scopo, fra l'altro, di dare attuazione alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Appare quindi irragionevole approvare un emendamento - come richiesto dalla Commissione bilancio - che contraddice tale sentenza.

Dopo che la relatrice MANIERI si è detta d'accordo con gli intervenuti, l'emendamento 5.1, posto ai voti, risulta non approvato.

Il senatore PERLINGIERI rinuncia quindi ad illustrare il seguente ordine del giorno, relativo all'articolo 8, che propone di trasmettere all'Assemblea:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1263 di conversione del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697 sui provvedimenti urgenti per l'università ed in particolare dell'articolo 8 del predetto decreto;

premesso che l'autonomia universitaria, costituzionalmente garantita, non può nè essere condizionata dalla politica del diritto allo studio posta in essere dagli enti regionali preposti a tale scopo, nè si può realizzare mediante una irragionevole diversificata regolamentazione delle tasse, dei contributi e delle relative esenzioni, attuata dai singoli atenei spesso condizionata da situazioni locali di disagio e da strutturali o contingenti difficoltà;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché il trattamento del diritto allo studio nelle università sia, in presenza di parità di condizioni di merito e di condizioni economiche, disciplinato e realizzato, sull'intero territorio della Repubblica in piena parità;

a presentare, in tempi brevi, una disciplina organica attuativa dell'articolo 34 della Costituzione che non sia lesiva del principio di eguaglianza sancito nella stessa Carta Costituzionale».

0/1263/1/7^a

PERLINGIERI

La relatrice MANIERI esprime parere favorevole, a condizione che venga soppressa la parola: «irragionevole»; il senatore PERLINGIERI modifica nel senso richiesto l'ordine del giorno, che il ministro Salvini dichiara di accogliere.

L'ordine del giorno viene quindi posto ai voti ed approvato all'unanimità.

La RELATRICE esprime parere contrario sull'emendamento 8.3, (sul quale anche la Commissione bilancio è contraria) tanto più che i 50 miliardi che si intendono destinare all'università a carico dell'accantonamento relativo al Ministero della difesa non sono più disponibili in bilancio.

Su detto emendamento il MINISTRO si rimette alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CUFFARO, l'emendamento 8.3 è posto ai voti e respinto.

Il senatore CUFFARO fa proprio l'emendamento 8.1 del senatore Biscardi, sul quale la RELATRICE esprime parere contrario e il MINISTRO si rimette alla Commissione.

La senatrice ALBERICI dichiara che era sua intenzione fare proprio l'emendamento al fine di ritirarlo e ripresentarlo in Assemblea, dopo un maggiore approfondimento su un argomento che è stato oggetto di profonda conflittualità nel corso dell'esame delle precedenti stesure del decreto-legge. Ella suggerisce quindi al senatore CUFFARO, che ha già fatto proprio l'emendamento, di ritirarlo anche al fine di non riaprire la discussione in Commissione.

Dopo che il senatore CUFFARO ha dichiarato di insistere per la votazione dell'emendamento, in conformità alle indicazioni ricevute dal senatore Biscardi, l'emendamento è posto ai voti e respinto.

La Commissione respinge inoltre l'emendamento 8.4, sul quale la RELATRICE aveva espresso parere contrario e il MINISTRO si era rimesso alla Commissione.

Dopo che il senatore CUFFARO si è doluto per il parere contrario espresso dalla relatrice sull'emendamento testè votato, ella stigmatizza il fatto che il Ministro si sia finora sempre rimesso alla Commissione sulle proposte emendative in votazione e pertanto preannuncia che da ora in poi si atterrà al medesimo atteggiamento.

È successivamente posto ai voti e respinto l'emendamento 8.5, sul quale sia la RELATRICE che il MINISTRO si erano rimessi alla Commissione.

Anche sull'emendamento 8.2 la RELATRICE e il MINISTRO si rimettono alla Commissione.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore BEVILACQUA, il quale richiama l'attenzione della Commissione sulla finalità della proposta emendativa (volta ad evitare che gli studenti paghino due volte il servizio mensa), l'emendamento 8.2 è posto ai voti ed accolto.

Il senatore PERLINGIERI ritira l'emendamento 8.0.2.

Sull'emendamento 8.0.1 la RELATRICE si rimette alla Commissione, così come il MINISTRO, il quale esprime peraltro qualche perplessità soprattutto per quel che riguarda la lettera c) del comma 1. L'esigenza di dotare le biblioteche di sistemi di sicurezza contro furti e mutilazioni al patrimonio librario è infatti sicuramente condivisibile ma richiede investimenti ben superiori a quanto potrebbe essere destinato dalle università in base al testo.

Il senatore PERLINGIERI dichiara invece il proprio voto favorevole sull'emendamento, sottolineandone il carattere indicativo e pertanto non

lesivo dei principi dell'autonomia universitaria. D'altronde, la difesa del patrimonio librario è un principio di tale rilievo da imporre una chiara presa di posizione da parte del Parlamento.

Il senatore MERIGLIANO ritiene superfluo l'emendamento, considerato che le università già stanziavano fondi a questi fini.

Il senatore CUFFARO dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, a condizione che siano soppresse le specificazioni di cui alle lettere a), b) e c).

Dopo che il senatore PERLINGIERI ha accettato di riformulare l'emendamento nel senso suggerito dal senatore Cuffaro, la senatrice ALBERICI dichiara a sua volta il voto favorevole all'emendamento nel testo riformulato, ritenendo che il sistema di finanziamento a *budget* unitario introdotto a favore dell'università impedisca l'apposizione di vincoli particolari.

L'emendamento 8.0.1 è quindi posto ai voti ed accolto, nel testo riformulato.

Sull'emendamento 9.2, la RELATRICE si rimette alla Commissione, pur esprimendo il convincimento che la materia dovrebbe essere demandata all'autonomia statutaria.

Con tali considerazioni concorda il MINISTRO, il quale si rimette a sua volta alla Commissione.

Il senatore BEVILACQUA, intervenendo per dichiarazione di voto favorevole, fa presente come finora solo pochissimi atenei abbiano adottato gli statuti e come quelli che lo hanno fatto abbiano tenuto in ben scarsa considerazione le rappresentanze studentesche.

Il senatore CUFFARO ritiene che l'autonomia universitaria non sia lesa tanto dal testo dell'emendamento, quanto dallo stesso articolo 9 del decreto. Pertanto, l'emendamento 9.2, simile all'emendamento 9.4 da lui stesso presentato, si pone quale necessario elemento di cautela nei confronti dell'indifferenza degli statuti rispetto alle legittime esigenze di rappresentanza degli studenti. Avendo presentato l'emendamento 9.4, che prevede una rappresentanza percentualmente inferiore di studenti, egli si dichiara pertanto pienamente favorevole all'emendamento 9.2.

Il senatore PERLINGIERI dichiara di concordare con l'emendamento 9.4 del senatore Cuffaro, che ritiene preferibile all'emendamento 9.2.

Il senatore BEVILACQUA, prendendo atto del consenso della Commissione sull'emendamento 9.4, ritira l'emendamento 9.2 ed aggiunge la propria firma al 9.4.

Il senatore MASULLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 9.4, richiamando tuttavia l'attenzione della Commissione sulla

opportunità di non prevedere rappresentanze numeriche minime uguali per tutti gli organi collegiali.

Dopo una dichiarazione di voto contrario del senatore SERRA, l'emendamento 9.4 è quindi posto ai voti ed accolto.

Sull'emendamento 9.3 la RELATRICE si rimette alla Commissione, riconoscendo sia l'esigenza che gli enti locali si facciano carico dei problemi delle università site nel proprio territorio (specie se sedi gemmate di altre università) sia l'opportunità di non appesantire la composizione degli organi collegiali, anche a causa degli oneri finanziari che ciò comporterebbe.

Su tale emendamento anche il MINISTRO si rimette alla Commissione, concordando con l'opportunità di approfondire maggiormente le sue implicazioni finanziarie.

Il senatore PERLINGIERI esprime il proprio stupore per il rilievo dato alla questione delle indennità spettanti ai componenti dei consigli di amministrazione delle università, che certamente non sono di elevata entità. Per contro, la presenza di rappresentanti degli enti territoriali in tali organismi è assolutamente essenziale al fine di un corretto rapporto funzionale tra università gemmante e sede gemmata. Il testo attuale del comma 2 dell'articolo 9 non può infatti essere considerato soddisfacente, dal momento che l'attribuzione agli statuti della competenza ad individuare i membri del consiglio di amministrazione non assicura in alcun modo la tutela delle rappresentanze locali.

Il senatore SERRA ricorda come l'attuale formulazione sia il frutto di un approfondito dibattito svoltosi in Commissione nel corso dell'esame della precedente versione del decreto, dibattito conclusosi con l'approvazione di un emendamento di sua iniziativa che è stato recepito dal Governo nella reiterazione del provvedimento. Egli ritiene che tale formulazione rappresenti un giusto punto di equilibrio fra le diverse esigenze in campo.

Il senatore MASULLO si dichiara sostanzialmente favorevole all'emendamento, cui suggerisce tuttavia di aggiungere un inciso al fine di evitare la permanenza di tali rappresentanti nei consigli di amministrazione delle università gemmanti quando le sedi gemmate si siano costituite in sedi autonome.

Il senatore PERLINGIERI, pur ritenendo superfluo tale inciso, accetta di riformulare in tal senso l'emendamento. Su richiesta del senatore SERRA, egli sopprime inoltre le parole «se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico». Accoglie infine una indicazione del senatore Karl FERRARI, volta a rendere più chiara la formulazione del testo.

Dopo una dichiarazione di voto favorevole del senatore CUFFARO (che esprime tuttavia alcune perplessità sulla permanenza nei consigli di amministrazione dei rappresentanti degli enti promotori anche dopo la

fase iniziale di avvio), e un intervento del MINISTRO (che si associa alle considerazioni sulla delicatezza delle sedi gemmate), l'emendamento 9.3 è posto ai voti e accolto nel testo riformulato.

Sull'emendamento 9.1 la RELATRICE si rimette alla Commissione, invitando tuttavia il presentatore a chiarire se intende riferire la propria proposta emendativa ai membri di tutti gli organi universitari ovvero solo quelli di cui al comma 1 dell'articolo 9.

Il senatore MASULLO chiarisce che egli intende prevedere la non rieleggibilità dei membri di tutti gli organi universitari, ivi compresi i rettori e i presidi di facoltà.

La senatrice ALBERICI ritiene che il suggerimento della relatrice potrebbe essere accolto, limitando (in una prima fase transitoria) la non rieleggibilità ai membri dei soli organi collegiali di cui al comma 1.

Dopo che il senatore MASULLO ha dichiarato la propria disponibilità a riformulare l'emendamento in tale senso, come disciplina transitoria in attesa di una normativa più organica, da applicarsi a tutti gli organi di ateneo, il senatore CUFFARO fa rilevare come in questo modo la durata in carica dei rettori resti priva di ogni regolamentazione.

Seguono brevi interventi dei senatori ALBERICI, MASULLO, CUFFARO e della RELATRICE.

Il senatore PERLINGIERI dichiara che a suo giudizio la materia della rieleggibilità dovrebbe essere totalmente rimessa all'autonomia statutaria degli atenei.

Sulla base degli orientamenti emersi, il senatore MASULLO dichiara infine di ritirare l'emendamento 9.1 a condizione che il Ministro si impegni ad affrontare il problema nel quadro del disegno di legge sulla docenza universitaria. Fa presente peraltro che, per coerenza, il senatore Perlingieri dovrebbe presentare un emendamento soppressivo del comma 3.

Dopo che il MINISTRO ha dato assicurazioni nel senso richiesto dal senatore Masullo, il senatore SERRA propone un emendamento di carattere puramente tecnico al comma 3 (emendamento 9.5).

Il PRESIDENTE, rilevato l'unanime consenso a porre in votazione un emendamento presentato oltre il termine fissato dalla Commissione, pone dunque ai voti l'emendamento 9.5 che risulta accolto.

Il senatore MERIGLIANO fa proprio l'emendamento 11.1, sul quale la RELATRICE si rimette alla Commissione ricordando che esso è volto a soddisfare un'antica rivendicazione del personale universitario.

Anche il MINISTRO, tendenzialmente favorevole alla proposta (pur nella consapevolezza dei rischi insiti nella ambiguità del termine «personale universitario» cui si intende conferire la titolarità di corsi di insegnamento), si rimette alla Commissione.

Il senatore PERLINGIERI manifesta invece forti perplessità sul termine «personale universitario», obiettando che non esistono motivi per disciplinare i corsi in questione in modo difforme rispetto alla generalità dei corsi universitari.

Il senatore MERIGLIANO fa presente che i corsi in questione sono volti a conferire un diploma universitario ed è pertanto essenziale che ad essi concorra, nella docenza, anche personale universitario.

Dopo interventi della RELATRICE (la quale paventa la creazione di nuovo precariato nelle strutture universitarie) e del senatore SERRA (che preannuncia il proprio voto contrario), interviene per dichiarazione di voto contrario il presidente ZECCHINO. A suo giudizio, i corsi in questione dovrebbero essere soggetti alla normativa generale che non prevede l'attribuzione della titolarità di corsi di insegnamento a personale non docente, pena la creazione di nuove forme di precariato.

La senatrice ALBERICI condivide le perplessità sollevate dal senatore Perlingieri e dal Presidente: d'altra parte, le università hanno già la facoltà di stipulare convenzioni con diversi organismi al fine di utilizzare competenze esterne.

L'emendamento 11.1 è infine posto ai voti e respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha dichiarato decaduto per assenza dei proponenti l'emendamento 12.1, sull'emendamento 14.1, identico all'emendamento 14.2, la RELATRICE si rimette alla Commissione, pur sollevando qualche perplessità sull'opportunità di assimilare i corsi di formazione professionale (di competenza regionale) ai diplomi universitari; ciò anche nell'ottica di evitare, per il futuro, analoghe rivendicazioni da parte di altre regioni.

Dopo che il MINISTRO si è rimesso alla Commissione, il senatore Karl FERRARI chiarisce lo scopo della norma: i corsi di formazione svolti dalla provincia autonoma di Bolzano, già equiparati alla normativa comunitaria, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 1992, non abilitano all'iscrizione negli albi professionali, con ciò determinando una situazione di ingiustificata discriminazione a danno degli studenti che li frequentano.

Il senatore PERLINGIERI concorda con l'esigenza di assicurare la più piena autonomia alla provincia di Bolzano. Tuttavia, egli chiede alcuni chiarimenti sulla durata e sul contenuto didattico dei corsi di formazione, per i quali sarebbe forse più opportuno prevedere lo svolgimento in convenzione con una struttura universitaria, anche al fine di garantirne il livello didattico. Peraltro, egli condivide il timore espresso dalla relatrice di future rivendicazioni di analogo tenore da parte di altre regioni e suggerisce pertanto un pausa di riflessione sull'argomento.

Il senatore SERRA richiama l'attenzione della Commissione sulla circostanza che nessun titolo professionale garantisce l'iscrizione in albi

professionali, essendo comunque necessario un esame di abilitazione. Concorda peraltro con l'esigenza di un maggiore approfondimento avanzata dal senatore Perlingieri.

Il senatore Karl FERRARI ricorda che la Corte costituzionale si è già espressa nel senso di confermare la competenza ad organizzare tali corsi della provincia di Bolzano anziché dal Ministero della sanità. Tale sentenza sarebbe tuttavia vanificata se il titolo rilasciato alla conclusione del corso non fosse equiparato ai diplomi universitari.

Dopo una richiesta di chiarimenti della senatrice ALBERICI in ordine alla natura dei corsi in discussione, il senatore PERLINGIERI riprende la parola per precisare che l'equipollenza è cosa ben diversa dalla possibilità di iscrizione agli albi professionali. Attualmente, per gravi carenze legislative lamentate in diverse sedi, neanche i diplomi universitari (ai quali si intende rendere equipollenti gli attestati conclusivi dei corsi in questione) abilitano all'iscrizione in un albo professionale. Il diritto all'iscrizione in detti albi per i titolari degli attestati rilasciati dalla provincia di Bolzano potrà quindi essere più opportunamente previsto allorquando si affronterà legislativamente il problema degli sbocchi professionali dei titolari dei diplomi universitari.

A giudizio del senatore Karl FERRARI, l'equipollenza dei corsi di formazione ai diplomi universitari può comunque essere decisa *a priori*, affinché la questione sia già risolta quando sarà affrontato il problema più generale relativo ai diplomi.

Dopo che la RELATRICE ha evidenziato i sostanziali problemi connessi al conferimento di una equipollenza quale quella sostenuta dal senatore Ferrari, il senatore PERLINGIERI suggerisce al presentatore di modificare l'emendamento nel senso di prevedere una equiparazione ai soli fini dell'iscrizione negli albi professionali.

Il senatore Karl FERRARI modifica pertanto l'emendamento 14.1 sostituendo le parole «a tutti gli effetti equipollenti» con le altre «equiparati ai fini dell'iscrizione negli albi professionali».

Il senatore PERLINGIERI chiarisce che tale equiparazione deve intendersi valida al solo fine dell'iscrizione nei predetti albi.

L'emendamento 14.1 è quindi posto ai voti nel testo riformulato ed accolto, previa dichiarazione di astensione del senatore BEVILACQUA.

L'emendamento 14.2 è da intendersi assorbito.

Sull'emendamento 16.2, la RELATRICE esprime parere favorevole e il MINISTRO si rimette alla Commissione, pur manifestando un orientamento positivo.

Il senatore DI MAIO si dichiara contrario, in linea di principio, all'estensione ai ricercatori non confermati della facoltà di assumere incarichi e supplenze.

Il senatore PERLINGIERI rileva che l'emendamento ha solo il carattere di un chiarimento, relativamente ad un articolo del decreto-legge che ha già effettuato la estensione ricordata; d'altra parte può essere opportuno conferire incarichi o supplenze a giovani ricercatori, specialmente in quelle sedi di nuova istituzione dove non vi sono ricercatori confermati.

Il senatore MASULLO esprime a titolo personale la preoccupazione che in concreto un ricercatore non confermato possa essere preferito ad uno confermato.

Il senatore SERRA, pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario alla proposta del senatore PERLINGIERI, deplora la confusione nei ruoli istituzionali che sempre più va diffondendosi nell'università.

Il MINISTRO, richiamando la propria esperienza personale, rileva come oggi in Italia l'accesso degli studiosi ai vari livelli della carriera universitaria avvenga in età molto più avanzata rispetto agli altri Paesi e, alla luce di tale realtà, giudica opportuno rimuovere taluni vincoli normativi.

L'emendamento 16.2 viene quindi posto ai voti ed approvato.

Sull'emendamento 16.0.1 la RELATRICE si rimette alla Commissione, manifestando comunque perplessità nei confronti della disposizione discriminatoria a danno dei laureati nelle facoltà umanistiche.

Successivamente il senatore PERLINGIERI pone taluni quesiti sull'interpretazione del testo e il PRESIDENTE rileva che esso appare formulato in termini non pienamente congrui rispetto al fine perseguito, invitando quindi il presentatore a ritirarlo.

Il senatore BEVILACQUA, riservandosi un approfondimento sulla formulazione del testo, ritira l'emendamento 16.0.1 ed il connesso 16.0.2.

Sull'emendamento 16.0.3, la RELATRICE esprime apprezzamento, rilevando che esso semplifica le procedure e si pone in armonia con l'autonomia degli atenei; il MINISTRO concorda.

Il senatore PERLINGIERI ricorda che l'emendamento ha lo scopo di consentire alle facoltà ove si renda libero un posto di ricercatore di scegliere se metterlo a concorso o a trasferimento.

Dopo che il senatore BEVILACQUA ha annunciato il proprio voto favorevole, l'emendamento 16.0.3, posto ai voti, è approvato.

La RELATRICE esprime quindi parere favorevole sull'emendamento 18.1, soppressivo dell'articolo 18.

Il MINISTRO dichiara di aver proposto la soppressione dell'articolo 18 (con il quale si attribuiva allo stesso Ministro la nomina dei due

componenti del Comitato tecnico scientifico già di spettanza del CNST) ritenendo del tutto inopportuna la prevalenza dei componenti di nomina ministeriale nel Comitato tecnico scientifico. Egli ha inteso invece restituire al CNST le proprie attribuzioni e rilanciare il ruolo di tale importante organo, che si riunirà al più presto per provvedere alle nomine.

Il senatore CUFFARO annuncia il proprio voto favorevole all'emendamento, manifestando vivo apprezzamento per la decisione del Ministro di rivalutare il CNST, un organo al quale il Parlamento ha voluto conferire funzioni del massimo rilievo per la ricerca scientifica italiana.

Posto quindi ai voti, l'emendamento 18.1 è approvato.

La RELATRICE si pronunzia quindi decisamente a favore dell'emendamento 19.1, soppressivo dell'articolo 19, giudicando del tutto inopportuno quanto previsto da tale articolo, che consente l'accesso alle scuole di specializzazione anche ai medici non abilitati all'esercizio professionale, mentre sono tanto numerosi i medici abilitati che attendono di accedervi.

Il senatore MASULLO sottolinea che l'ordinamento didattico della facoltà di medicina consente giustamente l'accesso alle scuole di specializzazione solo ai laureati che abbiano già conseguito l'abilitazione, perchè in tali scuole gli specializzandi svolgono attività di tirocinio. L'articolo 18, in realtà, sembra volto a sanare la posizione illegittima di un ristretto numero di medici, i quali, godendo forse di solide protezioni, otterranno l'ammissione a scuole di specializzazione pur mancando della prescritta abilitazione. Ugualmente inaccettabile appare l'altra norma dell'articolo 18, che consente l'esercizio delle attività assistenziali anche ai non abilitati, purchè sotto la guida di un tutore.

Posto quindi ai voti, l'emendamento è approvato all'unanimità.

Passando all'emendamento 20.1, la RELATRICE lo giudica parzialmente migliorativo di un testo che le suscita perplessità. Dichiarata quindi di rimettersi alla Commissione.

Dopo che il MINISTRO ha espresso analogo parere, l'emendamento, posto ai voti, è approvato.

Il senatore PERLINGIERI, stante l'assenza del proponente, dichiara di fare proprio l'emendamento 21.1, del quale sottolinea l'opportunità.

Dopo che la RELATRICE e il MINISTRO hanno espresso parere favorevole, l'emendamento viene posto ai voti, risultando approvato.

Sull'emendamento 21.0.1, la RELATRICE esprime parere favorevole. Segnala peraltro che il parere della Commissione bilancio è favorevole a condizione - vincolata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione - che la parola: «hanno» sia sostituita dalle altre: «possono avere».

Il senatore MERIGLIANO annuncia il proprio voto favorevole, ricordando la travagliata vicenda del testo da lui presentato. Dichiarando quindi di modificare l'emendamento nel senso richiesto dalla 5^a Commissione, al solo fine di agevolarne l'approvazione in Assemblea.

La senatrice ALBERICI giudica del tutto inopportuna la modifica richiesta dalla Commissione bilancio e incomprensibile il vincolo ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il PRESIDENTE propone che la Commissione approvi l'emendamento come modificato, ma che in Assemblea venga sollevato formalmente il problema dei veti immotivati e talvolta incomprensibili che la Commissione bilancio impone, utilizzando lo strumento dell'articolo 81 della Costituzione.

Il MINISTRO dichiara di preferire il testo originario dell'emendamento, ma stante l'opportunità che il decreto-legge nel suo complesso abbia un *iter* il più celere possibile, invita la Commissione ad accoglierlo nel testo modificato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 21.0.1 nel testo modificato.

Sull'emendamento 21.0.2 la RELATRICE ed il MINISTRO si rimettono alla Commissione.

Dopo che il senatore PERLINGIERI, nell'annunciare il proprio voto favorevole, ha ricordato come l'emendamento miri a sopprimere il passaggio, sostanzialmente superfluo, dello straordinario per i professori associati confermati che abbiano successivamente vinto il concorso per la prima fascia, la Commissione approva l'emendamento.

La RELATRICE e il MINISTRO dichiarano poi di rimettersi alla Commissione per l'emendamento 21.0.3.

Il senatore PERLINGIERI fa presente che l'emendamento ha carattere sostanzialmente di interpretazione autentica, al fine di assicurare la più ragionevole interpretazione ad una norma in materia di trasferimento di professori.

La Commissione approva l'emendamento.

Concluso l'esame degli emendamenti, si passa alla votazione del conferimento del mandato al relatore.

Il senatore MASULLO annuncia l'astensione del Gruppo Progressisti-Federativo, per coerenza con la linea sempre mantenuta in tutte le discussioni precedenti: la sua parte politica, infatti, ha sempre chiesto al Governo di presentare una proposta organica sul fondamentale nodo rappresentato dall'articolo 8, proposta che finora è mancata. Per tale ragione, pur condividendo molte delle disposizioni del decreto-legge, non può esprimere un voto favorevole.

La Commissione quindi conferisce il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti approvati, autorizzandola altresì a richiedere la relazione orale.

Il ministro SALVINI ringrazia la Commissione e assicura il proprio impegno per l'attuazione di tutte le indicazioni ricevute.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C07^a, 0025^o)

Dopo un breve dibattito sull'ordine dei lavori, il PRESIDENTE avverte che il dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro nella seduta odierna si svolgerà nella seduta già convocata per domani, dopo le comunicazioni del Ministro per i beni culturali ed ambientali ed il relativo dibattito, prevedibilmente a partire dalle ore 17,30.

RINVIO DELLA RIUNIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
(R029 000, C07^a, 0010^o)

Il presidente ZECCHINO avverte che la riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già prevista per oggi al termine della seduta della Commissione, è rinviata a domani, al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1263

al testo del decreto-legge

Articolo 1.

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «La suddetta convenzione ridefinisce gli organici necessari per i reparti di pronto soccorso, anestesia e animazione, accettazione, radiologia e per i laboratori del Policlinico, tenendo conto del personale universitario in ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sui posti eventualmente vacanti sono inquadrati i titolari dei contratti di cui al presente articolo».

1.1

BINAGHI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. In applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 397 del 1989, n. 89 del 1986 e n. 93 del 1991 sono ammessi, previa riapertura dei termini, alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato di cui all'articolo 52, quinto comma del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382:

a) gli ex titolari di contratto quadriennale presso le facoltà di medicina e chirurgia svolgenti attività assistenziale oltre l'orario normale di servizio, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati;

b) gli ex medici interni universitari nominati in seguito a pubblico concorso, che al momento della pubblicazione del bando relativo alla prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato avevano maturato almeno un triennio di attività didattica e scientifica documentata dalle facoltà, i quali siano attualmente in servizio come ricercatori universitari confermati;

c) i tecnici laureati che, in ruolo al momento della pubblicazione del bando di prima tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, non avevano ancora maturato un triennio di attività didattica e scientifica documentata dalla facoltà.

2. La nomina a professore associato del personale di cui al comma 1 non ha effetto retroattivo.

3. Al personale inquadrato nel ruolo di professore associato ai sensi del presente articolo è corrisposto un trattamento economico, riferito allo stipendio base, agli emolumenti complementari e alle indennità accessorie, non inferiore a quello in godimento alla data di immissione in ruolo.

4. Eventuali differenze in eccesso rispetto al trattamento economico iniziale della qualifica di professore associato sono corrisposte ai singoli interessati a titolo di retribuzione personale riassorbibile con i successivi aumenti retributivi.

5. Sono conseguentemente annullati i decreti ministeriali di esclusione del personale di cui al comma 1 dalla terza tornata dei giudizi di idoneità».

1.0.1

SERRA

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Articolo 1-bis.

1. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

«Alla tornata di cui al comma precedente sono altresì ammessi, previa riapertura dei termini:

a) i titolari di contratto quadriennale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, presso la facoltà di medicina e chirurgia che abbiano svolto attività didattica, scientifica e di assistenza documentata da atti della facoltà;

b) i tecnici laureati, ancorchè assunti in ruolo dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, con le modalità di cui al Presidente della Repubblica 25 febbraio 1964, n. 514, purchè abbiano maturato almeno un triennio di servizio alla data di pubblicazione del decreto ministeriale 4 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° agosto 1989, n. 58-bis, ed abbiano svolto tre anni di attività didattica e scientifica comprovata da pubblicazioni edite e documentate da atti della facoltà risalenti al periodo di svolgimento del medesimo servizio.

Sono comunque fatti salvi, ancorchè i soggetti di cui al comma precedente fossero stati ammessi con riserva, gli effetti favorevoli derivanti dalla partecipazione dei medesimi alla terza tornata dei giudizi di idoneità indetta con il predetto decreto ministeriale 4 luglio 1989".».

1.0.2.

NISTICÒ, GERMANÀ, PELLITTERI, RAGNO,
MANIS

Articolo 2.

Sopprimere il comma 3.

2.4

BISCARDI

Al comma 3, dopo le parole: «conservano in ogni caso» inserire le seguenti: «dalla data di collocazione in aspettativa».

2.1

PASSIGLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I professori universitari e gli altri dipendenti statali collocati fuori ruolo senza assegni per l'assolvimento di compiti pubblici incompatibili con altre attività hanno titolo a trattamenti di natura retributiva, che conservano all'atto della reimmissione in ruolo».

2.2

PASSIGLI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I professori universitari e gli altri dipendenti statali collocati fuori ruolo senza assegni per l'assolvimento di compiti pubblici incompatibili con altre attività hanno titolo a trattamenti di natura retributiva, che conservano all'atto della reimmissione in ruolo».

2.3

MERIGLIANO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. I professori universitari e gli altri dipendenti statali collocati fuori ruolo senza assegni per l'assolvimento di compiti pubblici incompatibili con altre attività hanno titolo a trattamenti di natura retributiva, che conservano all'atto della reimmissione in ruolo».

2.5

MANIERI, relatrice

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Articolo 2-bis.

1. Il personale collocato fuori ruolo ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, in servizio

presso l'università degli studi di Trento, è inquadrato a domanda, da presentarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa verifica della corrispondenza nelle qualifiche funzionali del personale di ruolo delle università statali e delle istituzioni universitarie con il riconoscimento del servizio prestato e riconosciuto nel ruolo di provenienza.

2. Per effetto degli inquadramenti di cui al comma 1 sono soppressi altrettanti posti nei ruoli del Ministero della pubblica istruzione e sono riconosciuti all'università degli studi di Trento, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i conseguenti oneri aggiuntivi, in misura pari a quelli sostenuti dal Ministero della pubblica istruzione».

2.0.1 (Nuovo testo)

DEGAUDENZ

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Articolo 3-bis.

1. Al fine di garantire le esigenze didattiche dei corsi di laurea, i liberi docenti cui sia stata conferita, con provvedimento formale da almeno un quinquennio, la titolarità di un corso di insegnamento pareggiato, mantengono a titolo gratuito, ad esaurimento, le funzioni didattiche che svolgono».

3.0.1

BRIENZA

Articolo 5.

Al comma 3 sostituire la parola «diritto» con la seguente: «precedenza».

5.1

MANIERI, relatrice

Articolo 8.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Le università possono adeguare annualmente le tasse ed i contributi rispetto alle misure fissate per l'anno accademico 1993-94 entro il limite tassativo del valore percentuale della inflazione programmata.

1-bis. Per l'anno accademico 1994.95, in attesa di definire un regolare flusso di finanziamenti che consenta agli atenei di esercitare in concreto la loro autonomia, per sopperire ad eventuali riduzioni rispetto

alle entrate previste nei bilanci di previsione per tasse e contributi, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica è autorizzato a ripartire tra i vari atenei gli stanziamenti del capitolo 1527 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comprensivi dei residui 1994 a cui vanno aggiunti 50 miliardi trasferiti al sopraccitato capitolo dalla voce del fondo speciale di parte corrente relativa al Ministero della difesa.

1-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato con proprio decreto ad apportare le necessarie variazioni di bilancio».

8.3

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Limitatamente all'anno accademico 1994-1995, i limiti massimi previsti, rispettivamente per le tasse di iscrizione e i contributi universitari, dai commi 14 e 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono ridotti del 30 per cento».

8.1

BISCARDI

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. I contributi sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture, delle strutture, della didattica ad eccezione del funzionamento ordinario, dello sviluppo e della manutenzione necessaria ed ordinaria degli impianti, delle attrezzature e degli edifici degli atenei.

2-bis. La destinazione e la ripartizione dei contributi sono determinate dai competenti organi di ateneo tramite apposito atto separato di bilancio allegato ai bilanci preventivi e consuntivi degli atenei».

8.4

CUFFARO, BERGONZI

Al comma 5, penultimo periodo, sostituire le parole: «legge 24 dicembre 1993, n. 538» con le seguenti «23 dicembre 1994, n. 725».

8.5

MANIERI, *relatrice*

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le regioni, in base a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1994, nello stabilire i criteri in base ai quali determinare il costo medio effettivo del servizio mensa per ciascun organismo regionale di gestione del diritto allo studio, devono tenere conto delle spese correnti e degli oneri di ammortamento dei beni di investimento dagli stessi sostenuti, previa deduzione di una quota percentuale dell'ammontare delle tasse universitarie destinate, ai sensi dell'articolo 5, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell'articolo 4, comma 1, della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, al diritto allo studio. Tale quota è stabilita in base al rapporto tra i costi complessivi dei servizi destinati alla generalità degli studenti e i costi complessivi per il diritto allo studio sostenuti dalla regione nello stesso anno».

8.2

BEVILACQUA, BATTAGLIA, PRESTI VEVANTE
SCIOLETTI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

1. È istituito un fondo di solidarietà nazionale per l'erogazione di borse di studio, da distribuirsi secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi finanziari adeguati i quali non siano destinatari di altre borse di studio.

2. Al fondo di cui al comma 1 affluisce il dieci per cento dei proventi acquisiti dalle università sulla base delle convenzioni e dei contratti di ricerca e consulenza per conto terzi di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382».

8.0.2

PERLINGIERI

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Articolo 8-bis.

1. Ogni università determina la quota percentuale delle tasse e dei contributi percepiti per ciascun anno accademico da destinare al miglioramento dei servizi di biblioteca e in particolare a:

a) prolungamento dell'orario di apertura;

b) catalogazione e periodica inventariazione del patrimonio librario;

c) dotazione di sistemi di sicurezza contro i furti e mutilazioni causati al patrimonio librario medesimo».

8.0.1

BUCCIERO, PERLINGIERI, PRESTI, SERRA

Articolo 9.

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Il numero dei rappresentanti degli studenti negli organi di cui al presente comma non può comunque essere inferiore ad un terzo del numero complessivo dei componenti dell'organo stesso».

9.2

BEVILACQUA, BATTAGLIA, PRESTI, VEVANTE
SCIOLETTI

Al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti degli studenti» inserire le seguenti: «in numero non inferiore ad un quarto del totale dei membri dei singoli organismi».

9.4

CUFFARO, BERGONZI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Per le università per le quali è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento delle nuove strutture decentrate, il consiglio di amministrazione è integrato, qualora già non vi appartengano, da quattro membri in rappresentanza rispettivamente della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché da un rappresentante dell'eventuale ente promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico».

9.3

PERLINGIERI

Al comma 3, sopprimere le parole: «tutti».

9.5

SERRA

Al comma 3, sopprimere le parole: «per più di una volta».

9.1

MASULLO

Articolo 11.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, il quarto periodo è sostituito dal seguente: 'La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario è affidata a personale universitario e a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti.'».

11.1

MODOLO, BARRA, BALDELLI

Articolo 12.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «La disposizione di cui al presente articolo si applica anche ai trasferimenti».

12.1

MODOLO, BARRA, BALDELLI

Articolo 14.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono a tutti gli effetti equipollenti ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341».

14.1

FERRARI KARL, RIZ, DEGAUDENZ

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Gli attestati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267, sono a tutti gli effetti equipollenti ai diplomi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341».

14.2

THALER AUSSERHOFER

Articolo 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 16.

1. Alla legge 19 novembre 1990, n. 341, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, è soppressa, ovunque ricorra, la parola "confermati";

b) all'articolo 16, comma 1, le parole "nelle dizioni 'ricercatori' o 'ricercatori confermati'" sono sostituite dalle seguenti: "nella dizione 'ricercatori'".».

16.2

PERLINGIERI

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«2. Al comma 13 dell'articolo 23 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e con decorrenza giuridica ed economica dal 15 marzo 1989, nonchè al personale assunto successivamente, purchè su qualifiche dell'ordinamento preesistente alla legge 11 luglio 1980, n. 312, con decorrenza giuridica ed economica dalla data del superamento del periodo di prova».

16.1

MERIGLIANO

Dopo l'articolo 16, inserire i seguenti:

«Articolo 16-bis.

1. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, si estende, per il personale di ruolo nella VII e VIII qualifica funzionale dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria, a tutte le facoltà. In tal senso è specificato il contenuto delle attribuzioni di didattica e di ricerca dei profili del collaboratore e del funzionario tecnico-scientifico in possesso del diploma di laurea afferente al settore scientifico-disciplinare del bando di concorso. È fatto divieto alle università di assumere nei profili indicati i laureati in facoltà umanistiche».

16.0.1

BEVILACQUA, BATTAGLIA, PRESTI, VEVANTE
SCIOLETTI

Articolo 16-ter.

1. Le università, per sopperire a motivate esigenze didattiche o per attivare corsi ufficiali o integrativi di quelli ufficiali, secondo le modalità di cui all'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, possono conferire supplenze o affidamenti nonchè stipulare contratti di diritto privato a titolo gratuito anche con il personale tecnico scientifico di cui all'articolo 16-bis».

16.0.2

BEVILACQUA, BATTAGLIA, PRESTI, VEVANTE
SCIOLETTI

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

«Articolo 16-bis.

1. È abrogato il quinto comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980 n. 382».

16.0.3

PERLINGIERI

Articolo 18.

Sopprimere l'articolo.

18.1

IL GOVERNO

Articolo 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

MASULLO

Articolo 20.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «limitatamente agli ambienti già costruiti e funzionanti».

20.1

MASULLO

Articolo 21.

Al comma 2, dopo le parole: «le università», inserire le seguenti: «e gli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano».

21.1

LORENZI

Dopo l'articolo 21, inserire il seguente:

«Articolo 21-bis.

1. Gli inquadramenti disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 63, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di entrata in vigore della legge medesima ovvero dalla data del superamento del periodo di prova per il personale assunto anche successivamente alla predetta data purchè sulle carriere previste dall'ordinamento precedente alla legge 11 luglio 1980, n. 312 ed entro il 31 agosto 1992. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, provvedono le università nell'ambito dei finanziamenti ordinari, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato».

21.0.1

MERIGLIANO

Dopo l'articolo 21, inserire i seguenti:

«Articolo 21-bis.

1. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, i professori associati confermati, vincitori del concorso a professori di ruolo di prima fascia, sono direttamente immessi, in deroga all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel ruolo dei professori ordinari».

21.0.2

PERLINGIERI

«Articolo 21-ter.

1. Ai fini dell'art.109 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, i corsi di diploma universitario sono assimilati ai corsi di laurea».

21.0.3

PERLINGIERI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

64^a Seduta*Presidenza del Presidente*
BOSCO*La seduta inizia alle ore 14,45.**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*
(R033 004, C08^a, 0009^o)

Il presidente BOSCO avverte che da parte del senatore Stanzani Ghedini è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, limitatamente all'indagine conoscitiva sulla multimedialità, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista. Il presidente Bosco avverte anche che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso. La Commissione si esprime favorevolmente e, di conseguenza, tale forma di pubblicità viene adottata per il seguito del dibattito sul documento conclusivo dell'indagine.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R048 000, C08^a, 0001^o)

Indagine conoscitiva sulla multimedialità: dibattito sul documento conclusivo
(Seguito e conclusione dell'indagine. Approvazione del documento conclusivo, *Doc. XVII*, n. 2)

Riprendono i lavori dell'indagine, rinviati nella seduta del 13 dicembre scorso, con l'esame del documento conclusivo.

Dopo che il presidente BOSCO ha ricordato che il testo del documento conclusivo, nella definitiva stesura predisposta in sede ristretta, è stato già distribuito a tutti i commissari, si passa alla votazione del documento in questione che, senza ulteriore discussione, risulta approvato con l'astensione dei senatori Terracini e Gei.

IN SEDE REFERENTE

(1225) Conversione in legge del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684, recante differimento di termini per i versamenti relativi alla sanatoria degli abusi edilizi e disposizioni per la funzionalità del Consorzio del canale navigabile Milano-Cremona-Po, nonché per la manutenzione stradale del settore appenninico
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso il 18 gennaio scorso.

Ha la parola il relatore PEDRAZZINI, il quale si pronuncia per la soppressione tanto dell'articolo 1 (in quanto la materia da esso recata è già disciplinata nel provvedimento collegato alla legge finanziaria e nel decreto-legge n. 24 del 1995) che dell'articolo 3 (in quanto sarebbe opportuno che tutta la normativa riguardante l'ANAS attualmente contenuta in tre distinti decreti-legge venisse unificata in un solo provvedimento). Per quanto concerne l'articolo 2, ritiene che nel consiglio di amministrazione del Consorzio dovrebbero essere inclusi anche rappresentanti della regione Lombardia.

Il senatore SCIVOLETTO non è contrario alla soppressione degli articoli 1 e 3, anche se sarebbe stato a suo avviso preferibile trattare la questione in presenza di un rappresentante del Governo. Esprime comunque la convinzione che le norme riguardanti l'ANAS, attualmente contenute in tre distinti decreti-legge, debbano essere unificate.

Per quanto riguarda l'articolo 2 prospetta l'opportunità di ridurre a tre anni il termine della proroga dell'attività del Consorzio e stabilire che la regione Lombardia, con proprio provvedimento legislativo, provveda, alla scadenza del termine di proroga, a sopprimere il Consorzio e costituire una società mista con la partecipazione dello Stato, della regione Lombardia, delle province e dei comuni interessati ed eventualmente di privati.

Il presidente BOSCO fa presente al senatore Scivoletto che, poichè le opere pubbliche attinenti al canale navigabile Milano-Cremona-Po non riguardano esclusivamente l'interesse della regione Lombardia, una delega della materia alla legge regionale, come da lui prospettato, potrebbe porsi in contrasto con il disposto dell'articolo 117 della Costituzione.

Il senatore BACCARINI condivide l'impostazione del senatore Scivoletto sull'articolo 2, ma ritiene che la questione debba essere inquadrata nell'ambito della materia più generale della navigazione sul fiume Po.

Il senatore TERRACINI si pronuncia a favore del mantenimento del testo dell'articolo 2 del decreto-legge.

Il PRESIDENTE sospende brevemente la seduta per favorire la predisposizione di emendamenti.

(La seduta, sospesa alle ore 15,45, viene ripresa alle ore 16,15.)

Il RELATORE dà conto dell'emendamento 1.1, soppressivo dell'articolo 1.

L'emendamento in questione, posto ai voti, è approvato.

Il senatore SCIVOLETTO, preso atto delle osservazioni del presidente in merito alla sua proposta di affidare la materia della trasformazione della natura giuridica del Consorzio ad una legge regionale, dà conto dell'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento 2.1 è approvato (dopo che ad esso hanno aggiunto la propria firma il presidente Bosco ed i senatori Baccarini ed Alò).

Il senatore SCIVOLETTO illustra quindi l'emendamento 2.2, consequenziale all'approvazione dell'emendamento 2.1.

Con il parere favorevole del RELATORE, l'emendamento in questione è accolto.

Il RELATORE, illustra quindi l'emendamento 3.1, soppressivo dell'articolo 3, che, posto ai voti, risulta approvato.

Conseguentemente, il RELATORE presenta l'emendamento 1.1 riferito al disegno di legge di conversione e recante la sanatoria degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge.

Dopo che anche quest'ultimo emendamento è stato approvato, la Commissione conferisce mandato al relatore Pedrazzini di riferire in Assemblea in termini favorevoli alla conversione in legge del decreto in esame con le modifiche da essa accolte e lo autorizza nel contempo a chiedere di poter riferire oralmente.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, C08ª, 0021ª)

Il presidente BOSCO avverte che stanno per essere deferiti alla Commissione due nuovi disegni di legge sul consiglio di amministrazione della RAI, di iniziativa di senatori dei Gruppi del Centro cristiano democratico e di Alleanza nazionale.

Propone pertanto che la riunione del comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in questione non abbia più luogo al termine della presente seduta e sia conseguentemente spostata a domani mattina alle ore nove, fermo restando che i provvedimenti saranno poi discussi in Commissione nella seduta già convocata per giovedì 9 febbraio alle ore 15.

Dopo che la Commissione ha convenuto sulla proposta del Presidente, interviene il senatore FALOMI, il quale prospetta l'opportunità di effettuare audizioni anche informali del Ministro delle poste e di rappresentanti di Telemontecarlo, per chiarire i termini della vicenda attinente

alla mancata assegnazione a questa emittente delle frequenze da essa richieste.

Il senatore STANZANI GHEDINI rappresenta a sua volta l'opportunità di ascoltare gli organismi rappresentativi dei dipendenti della RAI prima di procedere alla ulteriore trattazione dei disegni di legge sul consiglio di amministrazione.

Il senatore ROGNONI si dichiara decisamente contrario alla proposta del senatore Stanzani Ghedini, in quanto la Commissione ha già a disposizione tutti gli elementi per pronunciarsi in materia e tiene anzi a ricordare che ogni previsione di elezioni anticipate non potrà essere condivisa dal suo Gruppo se non verrà prima affrontato seriamente il problema della conduzione della RAI. La proposta del senatore Stanzani Ghedini ha, evidentemente, intenti dilatori. Si associa il senatore DE PAOLI.

Il senatore STANZANI GHEDINI respinge l'affermazione del senatore Rognoni, che attribuisce intenti dilatori alla sua proposta e si dichiara sorpreso per il fatto che i senatori del Gruppo Progressisti-federativo sembrano in questa fase prestare più attenzione ai problemi di Telemontecarlo piuttosto che a quelli del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il senatore ALÒ giudica provocatoria e pretestuosa la richiesta di audizioni del senatore Stanzani Ghedini in quanto lo stato di difficoltà creato alla RAI da questo consiglio di amministrazione emerge chiaramente dai quotidiani articoli di stampa.

Il presidente BOSCO avverte che la proposta del senatore Stanzani Ghedini sarà esaminata nella riunione del comitato ristretto di domani, mentre quella del senatore Falomi sarà valutata in sede di Ufficio di Presidenza.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta della Commissione convocata per domani, 8 febbraio, alle ore 9, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DEL COMITATO RISTRETTO COSTITUITO PER L'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE SUL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA RAI

Il PRESIDENTE avverte che la riunione del comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge 1121, 1130 e 1160, già convocata per oggi, non avrà più luogo. Il comitato in questione tornerà a riunirsi domani, 8 febbraio, alle ore 9.

*CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE
(R029 000, C08^a, 0003^o)*

Il **PRESIDENTE** avverte che l'Ufficio di Presidenza della Commissione, integrato dai responsabili dei Gruppi parlamentari, è convocato, per la programmazione dei lavori, giovedì 9 febbraio al termine della seduta della Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1225

al testo del decreto-legge

Articolo 1.*L'articolo 1 è soppresso.*

1.1

IL RELATORE

Articolo 2.*Il comma 1 è sostituito dai seguenti:*

«1. Il termine del 31 dicembre 1991, fissato dall'articolo 16 della legge 31 maggio 1990, n. 128, per il proseguimento dell'attività del Consorzio del canale Milano-Cremona-Po è prorogato al 31 dicembre 1997, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

1-bis. La composizione del consiglio di amministrazione del Consorzio, di cui all'articolo 2 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni, è integrata da 3 rappresentanti della regione Lombardia e da un rappresentante del Ministero dell'ambiente.

1-ter. Entro il 31 dicembre 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente, d'intesa con la regione Lombardia, si provvederà alla soppressione del Consorzio e alla costituzione di una società mista, con la partecipazione dello Stato, della regione Lombardia, delle province e dei comuni interessati ed eventualmente di privati, nonchè al trasferimento ad essa del patrimonio e del personale del Consorzio medesimo. La predetta società succederà al Consorzio nella titolarità di tutti i rapporti, attivi e passivi. Il decreto provvederà altresì al coordinamento dell'attività di tale società con quelle di altri soggetti in ordine alla realizzazione del sistema idroviario padano-veneto.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-ter, è abrogata la legge 24 agosto 1941, n. 1044, e successive modificazioni ed integrazioni»

2.1

SCIVOLETTO, BOSCO, BACCARINI, ALÒ

Al comma 2, sono soppresse le parole: «entro il termine di cui al comma 1».

2.2

SCIVOLETTO

Articolo 3.

L'articolo 3 è soppresso.

3.1

IL RELATORE

**emendamenti al testo
del disegno di legge di conversione**

Art. 1.

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 3 del decreto-legge 15 dicembre 1994, n. 684.

1.1

IL RELATORE

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

49ª Seduta*Presidenza del Presidente*

FERRARI Francesco

*La seduta inizia alle ore 15,50.**Intervengono i sottosegretari di Stato alle risorse agricole, alimentari e forestali Bianco e Prestamburgo.***SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE**

Il presidente FERRARI, tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea, propone di anticipare alle ore 14,30 la seduta della Commissione prevista per giovedì 9 febbraio: la Commissione concorda.

Il sottosegretario BIANCO conferma la presenza del Ministro per la data suddetta.

IN SEDE REFERENTE

(48) FERRARI Francesco e CAMO. Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri. Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 12 ottobre 1994.

Il presidente FERRARI riferisce che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha concordato di procedere ad un incontro informale con rappresentanti delle organizzazioni interessate (Federalimentari; Unionalimentari; Confcooperative; Lega cooperative; Consorzi del provolone, del prosciutto San Daniele, del prosciutto di Parma, del grana padano, del parmigiano reggiano; Copagri; Confagricoltura; Coldiretti; Confederazione italiana agricoltori) sui problemi affrontati con i disegni di legge in titolo in materia di denominazione di

origini protette dei prodotti agro-alimentari. La Commissione prende atto.

Il relatore DEGAUDENZ, integrando la relazione già svolta nella seduta sopra indicata, sottolinea che - attraverso l'introduzione delle denominazioni di origini protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli - l'Italia, che aveva sollecitato l'emanazione della normativa comunitaria a tutela dei propri tipici prodotti agricoli, si pone ora in condizione di attuare tale disciplina.

I due disegni di legge - aggiunge il relatore - riprendono il testo approvato nella scorsa legislatura dalla Camera dei deputati. In particolare, in quello presentato dai senatori Borroni ed altri (articolo 10) è aggiunta la proposta di istituire un Ufficio del Garante del consumatore ed alcune norme sul miele.

Conclude proponendo l'istituzione di un Comitato ristretto che predisponga un testo da proporre alla Commissione plenaria per una rapida approvazione.

Si apre il dibattito.

Il senatore BORRONI, dopo aver auspicato che venga al più presto varata la normativa in esame (molto attesa dal mondo agricolo, la cui capacità competitiva dovrà essere rafforzata nel contesto europeo), rileva l'importante connessione con i problemi dell'ambiente e della stessa agricoltura biologica. Si dice quindi disponibile a migliorare l'impostazione del citato articolo del disegno di legge n. 403 e manifesta apprezzamento per il previsto incontro informale con i rappresentanti delle categorie interessate.

Conclude esprimendo consenso sulla proposta di istituire un Comitato ristretto per un esame preliminare, in tempi rapidi, dei due disegni di legge.

Il senatore DI MAIO pone l'accento sul particolare significato della normativa in esame, specie per le zone che hanno necessità di orientarsi verso l'agricoltura di qualità.

Il senatore BUCCI evidenzia la delicatezza della questione in trattazione, che porta a distinguere fra i vari prodotti e quindi a mantenere nel mercato o ad espellere taluni produttori. Auspica pertanto cautela e chiarezza nel rispetto dei diritti dei produttori e considera utile in tal senso il lavoro di un Comitato ristretto.

Il presidente FERRARI rileva che si tratta di dare attuazione a regolamenti emanati dalla Comunità europea, che l'Italia stessa ebbe a sollecitare a tutela della tipicità dei propri prodotti nel mercato europeo e degli stessi consumatori.

Il senatore BUCCI si dice d'accordo circa il contesto comunitario nel quale muoversi e ribadisce l'opportunità di procedere con cautela alla luce dell'esperienza, badando a coloro che rischiano di restare fuori dal mercato.

Il senatore NATALI osserva che l'agricoltura è essa stessa «ambiente». Non condivide la proposta di un garante.

Seguono brevi interventi per precisazioni dei senatori BORRONI e NATALI e quindi il senatore ROBUSTI dichiara di concordare sulla opportunità di riconoscere e tutelare le differenze qualitative tipiche dei prodotti, dando precisi segnali ai vari comparti agro-alimentari. Propone inoltre che all'istituendo Comitato ristretto si dia un termine entro il quale concludere l'esame preliminare.

La senatrice MOLTISANTI manifesta apprezzamento per l'iniziativa sugli incontri informali con i rappresentanti delle categorie interessate e sottolinea la necessità di garantire il reddito dei produttori agricoli specie nelle zone di montagna e nel Mezzogiorno. Ritiene inoltre opportuno che si tenga conto delle esigenze manifestate dal senatore Bucci.

Prendono successivamente la parola, su aspetti di carattere procedurale e sulla necessità di coordinare i lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, i senatori BORRONI, BUCCI, MOLTISANTI ed il presidente FERRARI.

La Commissione quindi delibera di istituire un Comitato ristretto, presieduto dal relatore Degaudenz e composto da un rappresentante di ciascun Gruppo, incaricato di compiere, entro la prossima settimana, un esame preliminare dei due disegni di legge, su cui riferire al *plenum* della Commissione.

Il sottosegretario BIANCO assicura sin d'ora la partecipazione del Governo ai lavori del Comitato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(715) ROBUSTI. Gestione di ammasso dei prodotti agricoli
(Rinvio del seguito dell'esame)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 22 novembre 1994.

Il sottosegretario BIANCO annuncia che il Governo presenterà in tempi ravvicinati un proprio disegno di legge sulla materia in esame.

Il relatore ROBUSTI prende atto e si compiace del contributo che il Governo offrirà.

Seguono ulteriori brevi interventi del presidente FERRARI e del relatore ROBUSTI sulla necessità di superare le difficoltà in cui si trovano i Consorzi agrari con crediti che possono considerarsi esigibili.

Quindi il seguito dell'esame è rinviato.

SU TALUNI URGENTI PROBLEMI CONCERNENTI GLI AIUTI COMUNITARI AI PRODUTTORI DI GRANO DURO E DI MELE ED I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
(A007 000, C09ª, 0026ª)

Il senatore CORVINO sollecita l'intervento del Governo sugli aiuti comunitari da corrispondere ai produttori di grano duro (Caserta è l'unica provincia che non ha ancora ricevuto gli aiuti) ed ai produttori di mele; intervento che egli ha già sollecitato al Ministro nella precedente seduta della Commissione ed in una apposita interrogazione.

Il senatore RECCIA dichiara di condividere la richiesta del senatore Corvino; pone quindi l'esigenza - anche in riferimento alle specifiche sollecitazioni della Coldiretti di Bari e di Caserta - di superare la lentezza burocratica e di corrispondere gli aiuti ai produttori di grano duro e di mele (badando, per quest'ultime, al requisito della quantità di produzione e non del numero delle piante). Chiede inoltre che venga prorogato dal 15 febbraio al 31 marzo il termine per l'invio dei bollettini relativi ai contributi agricoli unificati.

Il sottosegretario BIANCO, premesso che si riserva di rispondere, nell'apposita sede, all'interrogazione sopra ricordata, assicura che comunque il Ministro si è già fatto carico dei problemi evidenziati e aggiunge che per gli aiuti ai produttori di mele non si può non applicare la normativa comunitaria.

Assicura quindi che il Ministro ha avanzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministro del lavoro la richiesta di prorogare il termine per i contributi dello SCAU.

Il presidente FERRARI, dopo aver fatto riferimento al recente dibattito svoltosi in Assemblea, rileva come in moltissimi casi si tratti di contributi di ammontare inferiore alle 250 mila lire; cosa che potrebbe consentire il pagamento anche senza ulteriori rinvii, tenendo conto dell'interesse generale di tutti ed evitando anche tentazioni speculative.

Il senatore RECCIA ribadisce che si tratta solo di una proroga del termine.

Il senatore ROBUSTI - premesso che per 14 anni molti hanno ritenuto di poter fare a meno di pagare i contributi agricoli unificati - riconosce che c'è obiettivamente la necessità di differire il termine per i bollettini di versamento. Si dice quindi disponibile ad affrontare nel merito il problema del condono di fronte ad una situazione in cui non si è considerato come costo aziendale quello degli oneri previdenziali relativi alla manodopera.

Il senatore RECCIA fa osservare che c'è una spinta a far pagare tutto al più presto ed a rinunciare alla possibilità di rateizzazione.

Il PRESIDENTE infine rinnova ai rappresentanti del Governo l'invito a tener conto di quanto emerso: il sottosegretario BIANCO fornisce assicurazioni.

Anticipazione dell'orario di inizio della seduta della Commissione di giovedì 9 febbraio.

Il Presidente avverte che la seduta di giovedì 9 febbraio avrà inizio alle ore 14,30 anzichè alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 17.

INDUSTRIA (10ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

94ª Seduta*Presidenza del Presidente*
CARPI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato ZANETTI.

La seduta inizia alle ore 16,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A008 000, C10ª, 0001ª)

In apertura di seduta il presidente CARPI rivolge un caloroso indirizzo di saluto al senatore Turini il quale, dopo una convalescenza di molti mesi, ha avuto la possibilità di partecipare ai lavori della Commissione.

Si associano tutti i presenti.

Il Presidente, quindi, ricorda che al termine della seduta avrà luogo l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato per esaminare la programmazione di alcune iniziative legislative in materia di commercio e per valutare eventuali ipotesi di coordinamento, connesse anche all'attività della omologa Commissione presso la Camera dei deputati.

(R029 000, C10ª, 0001ª)

IN SEDE CONSULTIVA

(559) FARDIN ed altri. Soppressione del contributo previsto dal comma 11 dell'articolo 49 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

(Parere alla 11ª Commissione: favorevole)

Il relatore DEMASI riferisce favorevolmente sul disegno di legge in titolo, per le parti di competenza della Commissione, osservando che la soppressione del contributo di cui all'articolo 49 della legge n. 537 del 1993 comporta un onere aggiuntivo, pari a circa il 15 per cento, che

viene a gravare sui percettori di reddito da lavoro autonomo non iscritti ad una Cassa di previdenza, ovvero sui lavoratori autonomi che prestino collaborazioni saltuarie. La modifica in esame, pertanto, esonera i suddetti lavoratori dalla partecipazione a una gestione previdenziale separata per l'assicurazione dell'invalidità, della vecchiaia e dei superstiti. All'onere conseguente si provvede con l'incremento delle entrate derivanti dalla contestuale modifica dell'imponibile dei redditi da lavoro autonomo di cui al combinato disposto degli articoli 49 e 50 del testo unico in materia di imposte sui redditi.

La Commissione unanime, quindi, conferisce al relatore Demasi il mandato di trasmettere alla 11^a Commissione uno schema di parere favorevole.

IN SEDE REFERENTE

(970) STEFANI ed altri. Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura

(Esame e rinvio)

Il relatore CANGELOSI rileva che il disegno di legge in titolo si compone di un unico articolo, volto a modificare l'articolo 2 del decreto-legge 18 giugno 1986 n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari. Esso intende esonerare dalle norme di controllo ivi previste le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura, poichè sono sottoposte a *iter* burocratici molto lunghi ove intendano utilizzare l'alcool metilico puro o ricorrere a prodotti alternativi, molto più costosi.

Avverte peraltro il rischio di un impiego illegale di tali prodotti che, qualora venissero utilizzati nell'industria alimentare, potrebbero arrecare gravi danni alla salute: ritiene pertanto doverosa una modifica per la quale vengano stabiliti non già i quantitativi minimi acquistabili bensì quelli massimi o, quanto meno, che il quantitativo acquistabile sia proporzionato alla quantità di prodotti trattati. In ogni caso restano essenziali seri controlli sull'uso improprio dell'alcool metilico che deve assolutamente essere evitato.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI CERRI si associa alla proposta di modifica segnalata dal relatore.

Il sottosegretario ZANETTI conviene con l'esigenza di una più rigorosa disciplina, attenta alle conseguenze dannose per la salute derivanti dall'uso illegale dell'alcool metilico.

Il presidente CARPI avverte che non è ancora pervenuto il prescritto parere da parte delle Commissioni consultate.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

72ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
TAPPARO

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale LISO.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(1030) PREIONI: *Modifiche alla legge 20 settembre 1980, n. 576, in materia di previdenza forense e di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori e integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 141*

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore GRUOSSO, illustra il provvedimento, volto a modificare ed integrare le leggi n. 576 del 1980 e n. 141 del 1992 relative alla iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati e procuratori legali, ricordando che il provvedimento era stato presentato al Senato anche nella passata legislatura senza però esiti positivi per l'interruzione anticipata della stessa. Il disegno di legge risponde alla esigenza di un innalzamento delle pensioni degli avvocati più anziani, iscritti all'originario ente di previdenza e transitati d'ufficio nell'attuale Cassa, rimasti fermi al trattamento pensionistico disciplinato dall'articolo 26 della legge n. 576 del 1980 e di coloro che, pur iscritti alla nuova Cassa di previdenza, hanno maturato i trentacinque anni di iscrizione e contribuzione. Il trattamento pensionistico di questi soggetti, infatti, è fortemente inferiore a quello degli avvocati la cui pensione è disciplinata dalla legge n. 141 del 1992. Specifica inoltre che l'onere finanziario a carico della Cassa è piuttosto modesto dato il numero esiguo di beneficiari rimasti ancora in vita. Il relatore risponde infine a richieste di chiarimenti dei senatori PUGLIESE e BASTIANETTO.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(989) Norme in materia di contratti a termine e di lavoro a tempo parziale in agricoltura

(42) FERRARI Francesco e CAMO: Modifiche alle norme sull'assunzione e sull'accertamento dei lavoratori agricoli

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente TAPPARO ricorda che nella seduta del 2 febbraio 1995 la Commissione aveva deciso di rinviare il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge per dar modo al nuovo Governo di esprimere i propri orientamenti in materia.

Prende quindi la parola il sottosegretario LISO che esprime l'avviso favorevole del Governo sul proseguimento dell'*iter* dei disegni di legge tenuto conto che uno di essi, il n. 989, è frutto di una trattativa del Governo con le parti sociali.

Il relatore, senatore BEDIN, chiede chiarimenti sulle norme relative alla chiamata nominativa in agricoltura contenute nel decreto-legge n. 674 del 1994.

Il sottosegretario LISO fa presente che il decreto-legge in questione è stato oggi reiterato anche con le norme cui faceva riferimento il senatore Bedin.

La Commissione conviene quindi di fissare per giovedì 16 febbraio 1995, alle ore 17, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Il seguito dell'esame congiunto è, in fine, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

86^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
BRAMBILLA

Intervengono i sottosegretari di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Bianco, per l'interno Caramazza e per i lavori pubblici Testa.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

(1247) Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, recante misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994 (Rinviato dall'Assemblea nella seduta del 2 febbraio 1995)

(Esame)

Il presidente BRAMBILLA ricorda che nella seduta del 2 febbraio scorso l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge in titolo. In ragione della rielaborazione di talune proposte emendative, effettuata dal relatore, il Presidente propone che la Commissione proceda a un nuovo esame, prendendo in considerazione soltanto gli emendamenti che saranno illustrati nella seduta odierna e che devono intendersi integralmente sostitutivi degli emendamenti già accolti dalla Commissione nel precedente esame, facendo salvo soltanto l'ordine del giorno proposto dal senatore Castellani sul quale convenne la Commissione nella seduta del 1° febbraio scorso.

Sulla proposta del Presidente conviene unanime la Commissione.

Inizia pertanto l'esame dei nuovi emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario TESTA illustra l'emendamento 1.52.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 1.50 ed 1.51, mentre esprime parere contrario sull'emendamento 1.52.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.50 ed 1.51.

Con la dichiarazione di voto contrario del senatore CARCARINO, la Commissione respinge l'emendamento 1.52.

La Commissione conviene quindi, con separate votazioni, sugli emendamenti 1.50 ed 1.51.

Si passa poi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 2.50, 2.51, 2.52, 2.53, 2.54, 2.0.50 e 2.0.51, i quali, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, sono tutti accolti dalla Commissione con separate votazioni.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 3.50, 3.0.50 e 3.0.51 che, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, sono tutti accolti dalla Commissione con separate votazioni.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 4.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 4.50 che, previo parere contrario del sottosegretario TESTA, è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 5.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 5.50 che, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, è accolto dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 6.50 e 6.51 che, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, con separate votazioni, sono accolti dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 7.50, 7.51 e 7.54.

Il senatore RONCHI dà per illustrato l'emendamento 7.52.

Il senatore CARCARINO fa proprio l'emendamento 7.53.

Il relatore MATTEJA esprime parere favorevole sull'emendamento 7.52, mentre invita al ritiro dell'emendamento 7.53, che potrebbe utilemente essere trasformato in un ordine del giorno.

Il senatore CARCARINO ritira l'emendamento 7.53, impegnandosi a trasformarlo in un ordine del giorno da presentare all'Assemblea.

Il sottosegretario CARAMAZZA esprime parere favorevole sugli emendamenti 7.50 e 7.51, mentre il sottosegretario TESTA si rimette alla Commissione sull'emendamento 7.52 (sul quale insiste il proponente, senatore RONCHI).

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 7.50, 7.51, 7.52 e 7.54.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9.

Il relatore MATTEJA illustra gli emendamenti 9.50, 9.51, 9.52, 9.53 e 9.0.50, i quali, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, con separate votazioni sono accolti dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 11.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 11.50 che, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, è accolto dalla Commissione.

Si passa all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 12.

Il relatore MATTEJA illustra l'emendamento 12.0.50, che, previo parere favorevole del sottosegretario CARAMAZZA, è accolto dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al senatore Matteja a riferire all'Assemblea sul disegno di legge 1247 sugli emendamenti accolti, nonché ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie ed a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 10,05.

87^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BRAMBILLA

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24 recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(622) RECCIA ed altri: Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici

(1072) CAMPO ed altri: Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari

(228) DIANA ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione

(229) DIANA ed altri: Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive

(323) PACE e BEVILACQUA: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(474) SPECCHIA ed altri: Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia

(Esame e rinvio dei disegni di legge nn. 1328, 622 e 1072. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge nn. 228, 229, 323 e 474. Congiunzione con i disegni di legge nn. 1328, 622 e 1072)

Riprende l'esame dei disegni di legge nn. 228, 229, 323 e 474, sospeso nella seduta del 3 novembre 1994.

Il presidente BRAMBILLA informa che la 1ª Commissione permanente ha espresso il 31 gennaio scorso parere favorevole al riconoscimento dei presupposti di costituzionalità sul decreto-legge n. 24 del 26 gennaio 1995.

Quindi il senatore SPECCHIA riferisce sul disegno di legge n. 1328. Si sofferma preliminarmente sulle vicende che hanno preceduto l'emanazione del decreto-legge n. 24 del 1995, che origina dalla reiterazione del decreto-legge n. 649 del 1994, da cui sono stati eliminati gli articoli più strettamente connessi alla sanatoria edilizia e ormai definitivamente in vigore con l'articolo 39 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994. Rileva con soddisfazione come, dalle notizie pervenute, gli introiti derivanti dalla prenotazione della sanatoria siano stati più che soddisfacenti ed auspica che tali fondi siano immediatamente riassegnati al Ministero dei lavori pubblici per la realizzazione di interventi di recupero.

Vi è poi la questione della riapertura dei termini che viene posta sotto due profili: quello del termine del 31 dicembre 1993 entro cui è stato commesso l'abuso; e quello del termine per il pagamento dell'acconto valido per la prenotazione della sanatoria. Ritiene che il Governo sia chiamato ad esprimersi con chiarezza al riguardo.

Una delle principali differenze rispetto alle precedenti stesure è da ricondursi alla regolamentazione dei piani particolareggiati di attuazione che precedentemente si volevano abrogati, mentre ora si sospendono fino al 7 giugno: ciò sembra venire incontro ad alcune perplessità che pure erano state avanzate, dando la possibilità di ulteriori riflessioni ed approfondimenti.

Passa poi a considerare i singoli articoli del disegno di legge, precisando che non intende soffermarsi a lungo su di essi, posto che sono stati già ampiamente illustrati e dibattuti nel corso dell'*iter* di precedenti decreti. L'articolo 1 reca alcune modifiche all'articolo 39 della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, spostando il termine iniziale per la decorrenza del silenzio-assenso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e il termine per i pagamenti relativi a domande di condono avanzate nell'ambito della legge n. 47 del 1985 al 31 dicembre 1994; procede, poi, ad alcune modifiche alle tabelle, con l'indicazione di metri quadri in luogo di metri cubi nella tabella B e con l'eliminazione del riferimento agli oneri concessori nella tabella D.

L'articolo 2 contiene disposizioni varie relative alla sanatoria nonchè norme di intervento nelle zone interessate dall'abusivismo; con

riferimento al comma 7 il relatore rileva la necessità che venga previsto un termine per i comuni che devono riferire annualmente al Ministero dei lavori pubblici sull'utilizzazione dei fondi: posto che il Governo deve riferire al Parlamento a marzo, tale termine potrebbe forse essere individuato nel mese di gennaio. L'articolo 3 prevede la nomina di commissari *ad acta* per l'adozione di provvedimenti sanzionatori di competenza del sindaco; l'articolo 4 contiene norme in materia di pianificazione urbanistica e di approvazione dei relativi strumenti, volte a produrre snellimenti ed accelerazioni procedurali; l'articolo 5 contiene norme transitorie e sanzionatorie, mentre l'articolo 6 si occupa della definizione del contenzioso in materia di opere pubbliche.

Il capo III del decreto è dedicato alla semplificazione dei procedimenti in materia urbanistico-edilizia e di incentivazione dell'attività edilizia. In particolare l'articolo 7 modifica alcune norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia; l'articolo 8 semplifica i procedimenti e ridefinisce le procedure per il rilascio delle concessioni edilizie; l'articolo 9 contiene misure urgenti per il finanziamento dell'Anas; l'articolo 10 differisce il termine di entrata in vigore delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 285 del 1992; l'articolo 11 contiene norme edilizie a favore delle comunità terapeutiche. Al riguardo il relatore ritiene che alle citate comunità terapeutiche potrebbero opportunamente essere affiancate le istituzioni che si occupano di portatori di *handicap*.

Avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione della Commissione sull'urgenza di un esame più complessivo della normativa urbanistica che potrebbe essere effettuato dalla Commissione prendendo in considerazione il disegno di legge n. 689 già ad essa assegnato in congiunta con la 8ª Commissione.

Il relatore dà quindi per illustrati i disegni di legge nn. 622 e 1072 e propone che si proceda congiuntamente ai disegni di legge n. 228, 229, 323, 474, il cui esame era già stato iniziato da parte della Commissione.

Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Si apre la discussione generale.

Il senatore RONCHI ricorda che il Gruppo Progressisti-Verdi-La Rete, con riguardo alla formulazione dei precedenti decreti-legge nella medesima materia, espresse riserve che non possono dirsi affatto superate dal testo in esame: mantenere l'attribuzione al sindaco dei poteri di demolizione dei fabbricati abusivi e non recuperabili, per esempio, preconstituisce le condizioni per un'elusione normativa, che potrebbe essere superata soltanto ponendo tali funzioni in capo alla magistratura. Più in generale, lo strumento del decreto in materia urbanistica rappresenta una forzatura delle competenze garantite dalla Costituzione alle regioni; il riferimento al metro quadro - in luogo del metro cubo - per la maggiore delle tipologie di cui alla tabella B della legge n. 724 del 1994 rappresenta poi una fonte di disparità di trattamento rispetto alle altre tipologie di abuso, che possono trovarsi in numerosi casi a pagare acconti molto superiori in valore assoluto.

L'esigenza di rilanciare le opere pubbliche, sottesa all'articolo 6, non può tralasciare il fatto che molti degli appalti attualmente sospesi sono

stati oggetto di variazioni di prezzo sulle quali indaga la magistratura: ripristinare tali appalti, senza una revisione dei rispettivi prezzi per eliminarne la componente estranea al corretto sistema dei costi, significherebbe confermare validità a meccanismi assai svantaggiosi per la pubblica amministrazione; la stessa esclusione dalla norma delle sole opere pubbliche soggette a sequestro giudiziario, non pregiudica la sua operatività per quelle oggetto di mera sospensione. La normativa sulla valutazione di impatto ambientale, poi, rischia di essere caducata sostanzialmente dalla possibilità che l'opera, su cui la valutazione è negativa, sia autorizzata dal Ministro dei lavori pubblici e non già - come attualmente previsto - dal Consiglio dei ministri: tutto ciò lascerebbe ampio margine alla burocrazia ministeriale, mentre in precedenza la questione era oggetto di decisione a livello politico.

In assenza del riordino amministrativo degli uffici comunali, nonché dell'attuazione della legge n. 241 del 1990, appare eccessivamente ridotto il termine previsto dall'articolo 8 per le concessioni edilizie: occorrerebbe invece riflettere sull'opportunità di introdurre procedure - come quella del silenzio-assenso - che appaiano acceleratorie ma che in realtà non consentono all'amministrazione, nella sua attuale struttura, di valutare appieno l'interesse pubblico. Auspica infine la soppressione dell'articolo 11, che rappresenta una norma di ingiustificato privilegio a vantaggio delle sole comunità terapeutiche.

Il senatore NAPOLI, asserito che il testo del decreto in esame rappresenta in buona parte una riproposizione di emendamenti non accolti in sede di esame del disegno di legge collegato alla legge finanziaria per il 1995, lamenta l'assenza del Governo ed auspica che non sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti prima che i Gruppi abbiano potuto compiutamente maturare un convincimento su di esso.

Il presidente BRAMBILLA, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1247

al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 2, comma 1, primo periodo del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è aggiunto il seguente periodo:

Al Comitato partecipa, con funzioni di Vice Presidente, il Ministro dei lavori pubblici e dell'ambiente».

1.52

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «abbiano subito la distruzione o la perdita» aggiungere le seguenti: «o il danneggiamento».

1.50

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 900 miliardi per l'anno 1995 e lire 1.000 miliardi per l'anno 1996».

1.51

CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire i numeri: «260», «230» e «130» rispettivamente con i seguenti: «234», «207» e «117».

2.50

BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO

Al comma 2, dopo le parole: «e alberghiere,» aggiungere le seguenti: «nonchè agli studi professionali singoli o associati».

2.51 TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla ricostituzione di scorte».

2.52 MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO,
BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. Le provvidenze di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano anche a favore delle imprese che, pur non avendo sede nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, ivi trovandosi ad operare per motivi connessi alla loro attività produttiva, abbiano subito danni a beni mobili strumentali».

2.53 MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO,
BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale dell'80 per cento» con le seguenti: «la garanzia del fondo può essere accordata con un massimale del 90 per cento».

2.54 MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA,
ZANOLETTI, TAPPARO, VIGEVANI, MORANDO

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. I consorzi o le cooperative di garanzia mutualistica fidi, di seguito denominati Confidi, che costituiscano o incrementino fondi di garanzia finalizzati a rilasciare garanzie che sostituiscono in tutto o in parte garanzie reali a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, separati dai fondi rischi ordinari, possono beneficiare di un finanziamento a tasso zero del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel li-

mite complessivo di spesa di cui al comma 5, pari a 9 volte l'ammontare degli stanziamenti effettuati dai Confidi a condizione che la garanzia rilasciata dal fondo non superi il 50 per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 2 e dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

2. Le garanzie sostitutive di cui al comma 1 sono cumulabili fino al 100 per cento con la garanzia integrativa di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2.

3. I Confidi beneficiari dei finanziamenti di cui al comma 1 dovranno restituirli entro sei mesi dal rimborso dell'ultima rata dei mutui garantiti al netto dei nove decimi delle insolvenze addebitate al fondo di garanzia.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fissa le modalità ed i criteri per la presentazione delle domande di finanziamento da parte dei Confidi, nonché la documentazione sull'operatività del fondo che con cadenza annuale i Confidi sono tenuti ad inviare al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per l'anno 1995».

2.0.50

CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANO-
LETTI, TAPPARO, VIGEVANI, MORANDO,
MATTEJA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-ter.

1. I costi di ripristino e di riattivazione degli impianti produttivi distrutti o danneggiati sostenuti dalle imprese che abbiano subito rilevanti danni, aventi sede o svolgenti le proprie attività nei territori colpiti dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, sono considerati investimenti ai fini dell'applicazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994 n. 489.

2. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1995».

2.0.51

BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAP-
PARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3. - 1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi istituito dall'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, presso la

Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa è incrementato della somma di lire 200 miliardi per l'anno 1995. Tale somma è soggetta a gestione separata.

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate alla corresponsione di contributi agli interessi sui finanziamenti concessi dalle banche alle imprese artigiane aventi sede nelle regioni di cui all'articolo 1, comma 1, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.

3. I finanziamenti di cui al comma 2 devono essere destinati al ripristino anche migliorativo degli impianti e delle strutture aziendali, purchè entro il limite del valore dei beni danneggiati, nonchè alla sostituzione di scorte. La durata di detti finanziamenti non può superare dieci anni, comprensivi di un periodo massimo di preammortamento di due anni e di un periodo massimo di rimborso di otto anni. I finanziamenti sono concessi nella misura massima del 95 per cento per il primo miliardo di spesa e in misura non superiore al 75 per cento della spesa eccedente fino a 3 miliardi.

4. Il tasso di interesse a carico delle imprese beneficiarie dei finanziamenti di cui al presente articolo è pari al tre per cento nominale annuo posticipato a decorrere dall'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento. Nel periodo di preammortamento l'onere per interessi rimane interamente a carico del Fondo di cui al comma 1.

5. Le somme di cui al comma 1, sono altresì finalizzate a ridurre al 3 per cento annuo il tasso di interesse dovuto dalle predette imprese sui finanziamenti accordati dalle banche con i prestiti concessi alle banche stesse dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

6. Gli interventi del Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane spa - Artigiancassa sono estesi ai finanziamenti agevolati alle imprese artigiane ai sensi dei commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Per gli interventi del Fondo nessun onere è posto a carico delle imprese beneficiarie.

7. Ai fini di cui al comma 6, la natura della garanzia del Fondo è trasformata da sussidiaria ad integrativa e la misura del relativo intervento viene fissata all'80 per cento della perdita che le banche dimostrino di aver sofferto dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva condotte sui beni che eventualmente garantiscono il credito. Avviate le procedure di riscossione coattiva del credito, le banche possono chiedere l'intervento della garanzia del Fondo, che assicura la copertura dell'insolvenza nella misura massima del 50 per cento; la restante parte della garanzia è conguagliata alla chiusura delle procedure stesse».

3.50

BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO,
MATTEJA, CARCARINO, BRICCARELLO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Alle imprese industriali, commerciali, artigianali e di servizi aventi sede nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, e dichiarate dan-

neggiate per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche nella prima decade del mese di novembre 1994, è assegnato un contributo pari al 20 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo complessivo di lire 200 milioni per ciascuna impresa.

2. Ove per il medesimo danno sia richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3, il finanziamento stesso è corrispondentemente ridotto.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1995».

3.0.50

ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA,
CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-ter.

1. Gli oneri derivanti dalle perizie tecniche per la valutazione dei danni, sopportati dai soggetti danneggiati di cui agli articoli 1, 2 e 3, sono da considerarsi parte integrante dei danni stessi e quindi coperti dalle provvidenze di cui al presente decreto.

2. Le domande di risarcimento e tutta la documentazione relativa, di cui agli articoli 1, 2, 2-bis, 3 e 3-bis sono presentate in carta semplice; la documentazione richiesta per ottenere le agevolazioni di cui al decreto interministeriale dell'11 gennaio 1995, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 19 gennaio 1995, è esente dal pagamento dei diritti di segreteria».

3.0.51

ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA,
CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

1. Per gli interventi di ripristino a favore delle aziende agricole, singole e associate, comprese le cooperative per la raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture e delle opere di bonifica e di irrigazione, situate nei territori delle Regioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 novembre 1994, danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994, individuate dalle stesse regioni ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992,

n. 185, si applicano le disposizioni e le procedure della stessa legge n. 185 del 1992 con le modificazioni e le integrazioni di cui al presente articolo. A tale fine la dotazione organica del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, è integrata di lire 375 miliardi per l'anno 1995.

2. In deroga all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 185 del 1992, gli interventi di cui al comma 1 sono connessi alle aziende danneggiate a seguito di presentazione di certificazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l'ammontare del danno subito, in nesso di causalità con gli eventi alluvionali, nonchè il fatto che l'azienda è situata nei territori di cui al comma 1.

3. Le aliquote contributive ed i parametri previsti dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 e dalla vigente legislazione sul fondo di solidarietà nazionale in agricoltura sono elevati al 90 per cento. In particolare il contributo in conto capitale per il ripristino delle strutture fondiarie danneggiate è concedibile fino ad un massimo di lire 200 milioni.

4. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996.

5. Nei comuni nei quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, la coltivabilità dei terreni agricoli non è più ripristinabile, è concesso un indennizzo nella misura e secondo le modalità ed i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola».

4.50

TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI

Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «di cui agli articoli 1, 2, 3» aggiungere le seguenti: «, 3-bis».

5.50

MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA,
ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO

Art. 6.

Ovunque ricorrono, dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646» aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.50

TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Gli importi eventualmente non utilizzati sono trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, su altri capitoli del medesimo stato di previsione della spesa per esigenze connesse all'attuazione degli interventi previsti dal citato decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

6.51**MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO**

Al comma 1 sostituire i numeri: «400», «450», «200» rispettivamente con i seguenti: «376», «461» e «213».

7.50**BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO****Art. 7.**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo il primo periodo, sono inserite le seguenti parole: «nonchè alla realizzazione di iniziative di pronto intervento, di ripristino e di adeguamento degli edifici destinati a pubblici uffici dello Stato nelle regioni interessate fino a concorrenza del 10 per cento delle suddette somme».

7.51**MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO**

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Gli interventi di cui all'articolo 6 e di cui al comma 1 del presente articolo riguardanti il ripristino delle opere idriche, irrigue, idrauliche, fognarie e igienico-sanitarie, nonchè la riparazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico, vengono attuati previo parere dell'Autorità di bacino, in conformità con il piano stralcio di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 21 gennaio 1995, n. 22».

7.52**RONCHI**

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge 2 maggio 1990, n. 102, è sostituito dal seguente:

“4. Le quote di ammortamento dei prestiti sono poste a carico dello Stato e verranno portate a scomputo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, limitatamente agli anni cui si riferisce la medesima autorizzazione quale rideterminata dalle leggi finanziarie. I medesimi criteri si applicano anche all'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 5”».

7.53

PAINI, TERZI, CUSUMANO

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Per le esigenze derivanti dall'esecuzione di indagini e studi conoscitivi per la pianificazione territoriale, per la riformulazione degli strumenti urbanistici dei comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 e 29 novembre 1994, pubblicati, rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 26 novembre 1994 e n. 280 del 30 novembre 1994, nonché per il potenziamento delle proprie reti di monitoraggio meteopluviometriche è autorizzata l'assegnazione di lire 12 miliardi per il 1996 alle regioni di cui all'articolo 1. Alla ripartizione della predetta somma in ragione proporzionale ai danni subiti da ciascuna regione provvederà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

3-ter. Per fronteggiare le eccezionali esigenze derivanti dagli eventi alluvionali, la regione Piemonte è altresì autorizzata ad assumere, con contratto a termine della durata di 3 anni e con relativi oneri a carico del proprio bilancio, 25 laureati in discipline tecniche».

7.54

BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO

Art. 9.

Al comma 1, sostituire le parole: «non oltre il 30 aprile 1995» con le altre: «non oltre il 30 giugno 1995».

9.50

BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale su richiesta dei datori di lavoro da prodursi entro il termine di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla stessa legge. Per i periodi-paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta nel termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Per la richiesta i datori di lavoro si atterranno alla procedura prevista dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, con onere a carico del gettito dei contributi di cui all'articolo 9 della legge 29 dicembre 1990 n. 407, che viene integrato dall'importo di 100 miliardi per l'anno 1995».

9.51

ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA,
CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA

Al comma 3, sostituire le parole: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1o novembre 1994 e il 30 aprile 1995 non si computano» con le seguenti: «Nei territori di cui al comma 1 i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale compresi tra il 1o novembre 1994 e il 30 giugno 1995 non si computano».

9.52

TAPPARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO,
BRICCARIELLO, BONANSEA, ZANOLETTI

Al comma 4, dopo le parole: «decreto-legge 24 novembre 1994 n. 646», aggiungere le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22».

9.53

MORANDO, MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO,
BONANSEA, ZANOLETTI, TAPPARO

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

1. Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica possono continuare ad utilizzare, nel limite delle proprie disponibilità di bilancio, oltre il termine del 30 aprile 1995 i lavoratori dipendenti sospesi dal lavoro o disoccupati di cui all'articolo 7 comma 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, anche associati in cooperativa, per la realizzazione di opere di ricostruzione o ripristino, con l'osservanza delle modalità previste dal medesimo articolo 7, commi 2 e seguenti».

9.0.50

MATTEJA, CARCARINO, BRICCARIELLO, BONANSEA,
ZANOLETTI, TAPPARO, MORANDO

Al comma 7, sopprimere dalle parole: «, nonchè alla realizzazione» fino alla fine del primo periodo.

11.50

CARCARINO, BRICCARELLO, BONANSEA, ZANO-
LETTI, TAPPARO, MORANDO, MATTEJA

Art. 12.

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, dopo le parole: "le risorse di cui al comma 2" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione della quota di 100 miliardi iscritta al capitolo 4296 dello stato di previsione del Ministero dell'interno".

2. Al comma 1, lettera c), dell'articolo 3 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, sono abrogate le parole: " , nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini"».

12.0.50

BRICCARELLO, BONANSEA, ZANOLETTI, TAP-
PARO, MORANDO, MATTEJA, CARCARINO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle strutture sanitarie**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

11ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARTELLI

La seduta inizia alle ore 17,20.

*AUDIZIONE DEL SIGNOR VENEZIA, IN RAPPRESENTANZA DELLA CISL E DEL
SIGNOR PONZIANI IN RAPPRESENTANZA DELLA CGIL IN MERITO ALLA VI-
CENDA DEL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
(A010 000, C34, 0001*)*

Il presidente MARTELLI dà la parola al signor Venezia, rappresen-
tante della CISL.

Il signor VENEZIA ricorda che le indennità sono state sempre concordate congiuntamente dal rettore, dal direttore amministrativo e dalle rappresentanze sindacali. Peraltro il rettore Tecce ha chiesto un ulteriore parere al Consiglio di Stato, confidando che in quella sede possa essere al più presto definita la questione. Sottolinea quindi quanto le difficoltà di gestione incidano sulla ricerca e sulla didattica e ricorda che nel protocollo d'intesa tra Regione e Università manca una definizione precisa dell'organico dell'azienda. Non va inoltre sottovalutata la questione delle competenze del direttore generale, le quali devono necessariamente essere meglio definite, così come quelle del Consiglio dei sanitari. Occorre infine affrontare il problema del personale universitario che, con un adeguato intervento legislativo, potrebbe essere trasferito alle dipendenze funzionali dell'Azienda: ciò consentirebbe uno svolgimento più sereno delle attività d'istituto, con conseguenti benefici per tutta l'utenza.

Il presidente MARTELLI dà la parola al signor Ponziani, rappresentante della CGIL.

Il signor PONZIANI osserva preliminarmente che la questione del Policlinico va inquadrata in un contesto esaustivo dei problemi, tenendo conto anche del fatto che dal 1974 il personale dipendente dall'Università è transitato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale: da lì ha avuto origine un periodo di caos ed incertezza normativa. Si rende pertanto

necessario avviare finalmente un periodo di stabilità attraverso atti normativi chiari che riguardino il trattamento del personale che non può più sopportare disparità di trattamenti economici, a parità di qualifica, causati dall'eterogeneità di appartenenza. Ribadito che occorre soprattutto uniformare gestione e dipendenza del personale, ritiene che anche la vicenda delle indennità vada valutata in tale ambito. L'applicazione della stessa è stata in ogni caso convenuta tra le parti sociali. Ciò che occorre è coinvolgere maggiormente gli operatori, stimolandone la produttività anche attraverso un incentivo di carattere economico che permetta altresì di uniformare il trattamento economico tra dipendenti dell'Università e del Servizio sanitario nazionale. La scelta di tipo aziendale per il Policlinico Umberto I non convince totalmente. Lo stesso contrasto tra Rettore e Direttore generale lo dimostra ampiamente. Occorrerebbe piuttosto inquadrarlo in una struttura aziendale più ridimensionata, programmando in modo più idoneo le attività al suo interno, soprattutto quelle di formazione del personale. Ribadita la necessità di razionalizzare la struttura del Policlinico, sia sotto il profilo del personale che sotto quello più squisitamente sanitario, per quanto concerne il calcolo delle indennità, dichiara di rimettersi fiducioso alle decisioni della magistratura competente, pur ribadendo la necessità di valorizzare la produttività degli operatori sanitari.

Il senatore BINAGHI, pur dichiarandosi favorevole agli incentivi tesi a valorizzare la produttività del personale, precisa tuttavia che l'aumento di remunerazione è nato piuttosto da una interpretazione unilaterale della normativa da parte del Policlinico Umberto I. Chiede quindi chiarimenti in ordine alla sanatoria che sarebbe stata richiesta dal personale non medico per lo svolgimento, una volta conseguita la laurea, di attività proprie di qualifiche superiori.

Replica il signor PONZIANI il quale dichiara di rimettersi, per quanto concerne l'applicazione delle indennità, all'interpretazione della legge che deve necessariamente essere uniforme in tutto il territorio e chiarisce che all'interno del Policlinico operano circa 2500 unità che dipendono dal Servizio sanitario nazionale, su un totale di circa 7000 dipendenti invece, dell'Università.

Interviene il signor VENEZIA che fa presente le carenze dell'organico del Policlinico sotto il profilo del personale non medico e sollecita la definizione il più rapida possibile della relativa pianta organica.

Il senatore CARELLA osserva che, secondo quanto gli risulta, alcune norme in materia di igiene e sicurezza del lavoro non sono rispettate all'interno del Policlinico. Cita per esempio la mancanza di un impianto di adduzione diretta dell'acqua potabile e di depurazione delle acque di scarico, chiedendo alla rappresentanza sindacale se siano mai venuti a conoscenza di tali questioni.

Replica il signor PONZIANI il quale ribadisce che da sempre il sindacato ha rivendicato condizioni di migliore vivibilità per i lavoratori, ma che va tenuto conto dell'estrema eterogeneità di situazioni all'interno della struttura, per cui alcune delle lacune denunciate rispondono sicuramente a verità.

Il senatore DIONISI, premesso di avere qualche difficoltà ad entrare in sintonia con lo spirito dei lavori della Commissione, si chiede se le audizioni servano a meglio chiarire la realtà sanitaria, in modo da permettere di acquisire elementi utili per innovative proposte normative, oppure finiscano per fornire solo dettagli di limitatissima portata. Quel che occorre è evitare ogni superficialità nei giudizi sulle disfunzioni del Policlinico Umberto I, tenendo conto che la relativa gestione non è mai stata ispirata a criteri di programmazione. Nel passato è stato denunciato un ruolo eccessivo svolto dal sindacato che è stato fatto capro espiatorio dell'attuale situazione, mentre a suo avviso le responsabilità vanno ricercate nella gestione clientelare, soprattutto della Regione Lazio.

Replica il signor PONZIANI il quale ribadisce che il sindacato è stato da sempre animato da spirito costruttivo, rivolto soprattutto ai diritti degli utenti. Le considerazioni del senatore Dionisi inducono a riaffermare tale condotta e la continua azione di denuncia di cui si è fatto portavoce, allo scopo precipuo di risolvere i malfunzionamenti all'interno del Policlinico che pure presenta alcune realtà assolutamente produttive.

Il senatore MARTELLI chiede di conoscere se il sindacato sia a conoscenza dei criteri di calcolo dell'indennità al personale.

Interviene il signor VENEZIA che rileva che l'indennità è stata calcolata su livelli parametrali, allo scopo di ottenere una equiparazione con il trattamento degli ospedalieri.

Il senatore PAROLA, premesso che la questione del Policlinico solleva enormi interessi, ritiene utile che il contributo della Commissione si rivolga alla soluzione di singole questioni e ritiene fondamentale, anche per evitare la continua rincorsa dei livelli tra universitari ed ospedalieri, definire al più presto la pianta organica e le competenze del personale, rivedendo altresì con sollecitudine il Protocollo d'intesa con la Regione. Chiede infine chiarimenti in ordine ad un eventuale passaggio all'Ospedale Nuovo Spallanzani delle due divisioni di malattie infettive esistenti all'interno del Policlinico Umberto I.

Il signor PONZIANI, ribadito che la dipendenza unica del personale eliminerebbe disparità di trattamento, sottolinea che l'Azienda deve essere sicuramente di tipo universitario, con rapporti di convenzione con il Servizio sanitario nazionale. Premesso che la creazione dei nuovi reparti di malattie infettive in seno all'Ospedale Nuovo Spallanzani è frutto di una distorta programmazione sanitaria della Regione e che si sarebbe dovuto piuttosto ristrutturare i padiglioni esistenti, si dichiara favorevole al previsto trasferimento delle due divisioni interne al Policlinico.

Interviene brevemente il signor VENEZIA che ribadisce che la gestione unica del personale è questione essenziale dal punto di vista di garanzie sia normative che economiche.

Ad una richiesta di chiarimenti del senatore BINAGHI circa l'esistenza di infermieri professionali dipendenti dall'Università, il signor VENEZIA replica affermativamente facendo presente che la maggior parte dei dipendenti medici laureati è universitaria, mentre per il restante personale l'appartenenza è di tipo sia universitario che ospedaliero.

Il senatore MONTELEONE, dopo aver rilevato che la complessità dell'Azienda Policlinico Umberto I è di palmare evidenza, rileva che l'indagine su tale struttura non può che avere valenza generale: anche il chiarimento di eventuali responsabilità settoriali deve avere come obiettivo il conseguimento di obiettivi che garantiscano i migliori risultati.

Replica brevemente il signor PONZIANI il quale osserva che se fosse a conoscenza di comportamenti illeciti, in qualità di cittadino, li denuncierebbe. Sottolinea che l'attività del sindacato non può essere confusa con altri tipi di attivismo sindacale che non appartengono alla matrice confederale e ringrazia i componenti la Commissione per l'occasione offertagli di chiarire alcuni aspetti della questione del Policlinico Umberto I. Si associa a tali considerazioni il signor VENEZIA.

Il presidente MARTELLI, dopo aver a sua volta ringraziato i rappresentanti sindacali intervenuti, dichiara conclusa l'odierna audizione.

La seduta termina alle ore 18,50.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

35^a Seduta

Presidenza del Presidente
PERLINGIERI

Interviene il sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali Prestamburgo.

La seduta inizia alle ore 15,10.

(1263) Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7^a Commissione su emendamenti: in parte non ostativo, in parte contrario)

Il relatore PERLINGIERI si sofferma sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, censurandone i profili di violazione del principio costituzionale di eguaglianza e del sistema del pubblico concorso, parimenti previsto dalla Costituzione. Quanto all'emendamento 3.0.1, ne rileva il contrasto con il principio costituzionale di autonomia delle università; tale obiezione si estende agli emendamenti 8.1, 8.3 e 8.4.

Sui predetti emendamenti propone di esprimere un parere contrario, mentre sulle altre proposte di modifica ritiene che non vi sia alcunchè da osservare per quanto di competenza.

Il senatore FISICHELLA condivide l'opinione del relatore, con particolare riguardo agli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2: occorre, infatti, preservare il principio del pubblico concorso, anche per non dequalificare l'università italiana.

La Sottocommissione, quindi, esprime parere contrario sugli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 3.0.1, 8.1, 8.3 e 8.4, per i motivi esposti dal relatore. Quanto ai rimanenti emendamenti, si conviene di formulare un parere non ostativo.

(1327) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore MAGLIOZZI riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo, rilevando peraltro che la disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *d*), potrebbe essere in contrasto con la riserva di legge di cui all'articolo 100, secondo comma della Costituzione.

Su tale rilievo il Sottosegretario PRESTAMBURGO si rimette alla valutazione della Sottocommissione, chiedendo altresì che sia rinviato l'esame dei disegni di legge nn. 48, 403 e 715.

Il senatore DE MARTINO Guido rinnova la perplessità già manifestata sul precedente decreto, nella seduta del 14 dicembre 1994, attinente la conformità del provvedimento alla normativa comunitaria.

La Sottocommissione, quindi, (accogliendo la richiesta di rinvio avanzata dal rappresentante del Governo, in ordine ai disegni di legge nn. 48, 404 e 715) conviene di formulare un parere favorevole sul provvedimento in titolo, integrato dalle osservazioni esposte e richiamate rispettivamente dal relatore e dal senatore De Martino Guido.

(757) SIGNORELLI ed altri: Norme per il riordino della sanità militare

(949) VOZZI ed altri: Riorganizzazione della sanità militare

(Parere alla 4ª Commissione: seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Si riprende l'esame, sospeso nella seduta del 20 dicembre 1994.

Il relatore DE MARTINO Guido propone di esprimere un parere favorevole, con l'indicazione di una preferenza per il disegno di legge n. 757, quanto allo *status* e al trattamento dei medici militari: è sufficiente, al riguardo, la previsione di una indennità, senza alterare le peculiari caratteristiche di tali figure professionali, che sono indubbiamente diverse da quelle dei medici del Servizio sanitario nazionale.

Il senatore FISICHELLA considera pleonastica l'indicazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*).

La Sottocommissione, quindi, conviene di esprimere un parere favorevole integrato dalle osservazioni del relatore e del senatore Fisichella.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

39^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
BOROLI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la sanità Condorelli e per il tesoro Pace.

La seduta inizia alle ore 15,45.

(1263) Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 1994, n. 697, recante disposizioni urgenti per il funzionamento delle università

(Parere alla 7^a Commissione: in parte favorevole condizionato e in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riferisce il senatore CHERCHI ricordando che sul testo del decreto-legge nonchè su un emendamento la Commissione ha già espresso il proprio parere nella seduta del 17 gennaio. Pervengono ora ulteriori emendamenti, tra i quali comportano problemi di copertura finanziaria anzitutto quelli nn. 1.1, 1.0.1 e 1.0.2, in quanto prevedono maggiori oneri non quantificati e non coperti.

Gli emendamenti nn. 2.2, 2.3 e 2.4 prevedono poi la corresponsione di trattamenti retributivi ai professori universitari e agli altri dipendenti statali collocati fuori ruolo, senza chiarire a carico di quali bilanci i relativi oneri dovrebbero gravare e senza indicare in tal caso modalità di copertura. Ciò a meno che il loro significato non sia tale da escludere la corresponsione dell'indennità.

Gli emendamenti 8.1 e 8.3 costituiscono la riproposizione di emendamenti sui quali la Commissione ha già espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. In particolare nell'emendamento 8.3, il comma 1 prevede minori entrate per le università rispetto alla previsione della legge collegata e dello stesso decreto, a fronte delle quali entrate il comma 1-bis indica come copertura accantonamenti che non risultano sussistenti.

In relazione all'emendamento 8.2 occorrerebbe acquisire il parere del Tesoro, non essendo chiara la quantificazione degli oneri.

Per quanto riguarda infine l'emendamento 21.0.1, il nulla osta può essere solo a condizione che nel primo periodo la parola «hanno» sia sostituita con quelle «possono avere», in mancanza di che si determinerebbe una violazione dell'articolo 27 della legge n. 468 del 1978, non essendo indicata la copertura di oneri finanziari associati a spese che le università - senza modifiche al testo - avrebbero l'obbligo, e non la facoltà, di sostenere.

Il sottosegretario PACE esprime il parere contrario del Governo sull'emendamento 1.1, volto a inquadrare in ruolo il personale medico a contratto. Andrebbe infatti chiarito a quali qualifiche si intende fare riferimento quando si parla di «posti eventualmente vacanti». Sugli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, il parere è ugualmente contrario in quanto la riapertura dei termini alla terza tornata dei giudizi di idoneità per l'inquadramento nel ruolo di professore associato, oltre a prevedere una procedura atipica rispetto a quella stabilita dall'articolo 52 del D.P.R. n. 382 del 1980, comporterebbe maggiori oneri peraltro non quantificati e privi di copertura. Sugli emendamenti 2.2, 2.3 e 2.4 il parere è contrario in quanto gli emendamenti sono formulati in termini di dubbia chiarezza, che non consentono di apprezzare nè le modifiche ordinamentali introdotte nè, oltretutto, i conseguenti effetti di spesa. Sull'emendamento 8.1 il parere è contrario in quanto vengono fissati criteri di determinazione delle tasse e dei contributi universitari diversi rispetto a quelli indicati dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, comportando minori entrate non quantificate e non coperte. Sull'emendamento 8.2 il parere è contrario, attesa l'impossibilità di valutare la portata finanziaria dell'emendamento proposto. Anche sull'emendamento 8.3 il parere è contrario, in quanto vengono fissati criteri di determinazione delle tasse e dei contributi universitari diversi rispetto a quelli indicati dall'articolo 5 della legge n. 537 del 1993, comportando minori entrate non quantificate e non coperte, non essendo idonea la copertura prevista nel comma 1-bis. Sull'emendamento 8.4, il parere è contrario in quanto la norma potrebbe comportare indirettamente nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e sprovvisti di copertura. Sull'emendamento 8.0.2 il parere è contrario in quanto non viene indicato se il fondo ivi istituito gravi sui bilanci delle università o sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nel qual caso risulterebbe impossibile applicare la norma nei termini ivi proposti. Sull'emendamento 21.0.1 il Governo concorda con l'indicazione del relatore. Il parere del Governo è infine di nulla osta sugli emendamenti 5.1 e 8.5.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, ad eccezione che per gli emendamenti 1.1, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.3, 2.4, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.0.2, 2.0.1 (nuovo testo), sui quali esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Esprime, inoltre, parere di nulla osta sull'emendamento 21.0.1, a condizione, ai sensi del richiamato articolo 81, che nel primo periodo la parola «hanno» sia sostituita con quelle «possono avere».

(1327) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A.

(Parere alla 9ª Commissione: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore CHERCHI ricorda che il provvedimento in esame reitera il decreto-legge n. 648 del 1994, concernente l'istituzione dell'E.I.M.A.

Sul testo precedente la Sottocommissione aveva espresso parere di nulla osta nel presupposto che l'onere di cui all'articolo 12, comma 6, trovasse compensazione nell'ambito della revisione dell'organico prevista dal comma 2 del medesimo articolo e a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che lo stanziamento di cui all'articolo 17 fosse fissato in 6 miliardi per il 1994, 4 miliardi per il 1995 e 10 miliardi a decorrere dal 1996.

Entrambi i problemi sono stati risolti positivamente nel provvedimento in esame: la relazione tecnica chiarisce, infatti, il primo punto nel senso indicato nel parere e gli stanziamenti contenuti nella norma di copertura corrispondono agli importi previsti dal parere stesso. Per l'articolo 12, comma 6, però occorre inserire nel testo, con l'apposita condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione nel parere, la compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'EIMA.

Quanto alla copertura finanziaria, essa viene riferita direttamente al capitolo n. 7080 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in cui sono stati fatti affluire gli stanziamenti prelevati dall'accantonamento del fondo speciale relativo al Ministero delle risorse agricole: di ciò è opportuno chiedere conferma al Tesoro.

Il sottosegretario PACE, nel condividere la relazione, precisa che la copertura finanziaria di cui all'articolo 17 del provvedimento pone gli oneri direttamente a carico del capitolo n. 7080 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali per l'anno 1995, capitolo cui sono state trasferite le risorse originariamente preordinate nell'ambito del fondo speciale della legge finanziaria.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che nell'articolo 12, comma 6, sia indicato che le assunzioni ivi previste devono trovare compensazione all'interno della ristrutturazione dell'organico dell'E.I.M.A.

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata

(Parere alla 13ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il senatore MANTOVANI, osservando che si tratta della reiterazione dei decreti-legge sulla regolarizzazione delle violazioni edilizie.

Su uno dei provvedimenti precedenti la Sottocommissione aveva preso atto delle precisazioni del Tesoro in ordine alla utilizzazione di parte dei proventi per agevolazioni IVA (articolo 8) secondo cui ciò non incide sulla copertura della legge finanziaria operata per 6.915 miliardi attraverso il gettito connesso alla sanatoria edilizia.

Il nuovo testo, al comma 2 dell'articolo 2, prevede rimborsi collegati alla riduzione della oblazione da coprire attraverso il *surplus* del medesimo gettito, in deroga però a quanto previsto dall'articolo 2 della legge finanziaria, che destina i maggiori introiti «interamente» alla riduzione del saldo netto, anche se sembra che il meccanismo sia solo eventuale.

Va poi osservato che la copertura del comma 5 dell'articolo 6 (compensi per i componenti degli organi collegiali) non avrebbe potuto gravare nel 1994 sul capitolo 1115 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, in quanto esso è stato ridotto in sede di assestamento. La questione non è però più attuale, dato che si riferisce all'esercizio 1994. La previsione di cui al comma 13 dello stesso articolo 6 appare inoltre in contrasto con l'articolo 27 della legge n. 468: si tratta, tuttavia, di importi di modesta entità.

Quanto all'articolo 9, comma 3, (assunzione di personale dell'ANAS), sembra opportuno non ribadire il precedente parere di nulla osta condizionato alla quantificazione e alla copertura dei relativi oneri con l'esubero del gettito del condono, sia perchè esso dovrebbe essere acquisito al disavanzo, sia in quanto la norma prevede una semplice facoltà di assunzione, non un obbligo.

Nello stesso articolo, al comma 9, viene prevista la istituzione della direzione generale della viabilità e mobilità urbana ed extraurbana. Nella relazione tecnica si precisa che alla copertura delle spese si provvederà mediante processi di mobilità interna ed esterna e, per le qualifiche dirigenziali, si utilizzeranno gli ordinari stanziamenti di bilancio e si darà luogo ad un riequilibrio dei posti dirigenziali all'interno delle strutture del Ministero. Processi di mobilità dovrebbero essere avviati anche per l'organizzazione periferica. In contraddizione con tali indicazioni, nell'articolato non si fa riferimento alle suddette forme di copertura, ma si richiamano i proventi delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 285 del 1992. Sarebbe opportuno, pertanto, condizionare il parere ad una esatta quantificazione degli oneri derivanti dal comma 9 e comunque all'inserimento nel testo delle forme di copertura previste nella citata relazione tecnica. Fa infine presente che il comma 3 dell'articolo 9, nel prevedere l'assunzione di personale da parte dell'ANAS, sembra porsi in contrasto con quanto disposto dal comma 9, che sembra attribuire le medesime funzioni al ministero dei lavori pubblici. In merito poi all'articolo 11, comma 4-bis, esso comporta minori entrate a fronte delle quali non viene indicata alcuna copertura.

Il sottosegretario PACE fa presente che l'articolo 2, comma 2, nel prevedere che al rimborso delle somme pagate a titolo di oblazione, in misura maggiore rispetto a quella dovuta, si provvede anche mediante utilizzo di quota parte del gettito eccedente l'importo di lire 2.550 miliardi e di lire 6.915 miliardi, rispettivamente per gli anni 1994 e 1995, non costituisce deroga alla previsione normativa dell'art. 2 della legge finanziaria. Infatti, tale ultima disposizione intende destinare interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente. Il provvedimento sulla sanatoria degli abusi edilizi è infatti da considerarsi parte della manovra di finanza pubblica per il triennio 1995-1997 e pertanto l'utilizzo del maggior gettito è previsto nell'ambito dello stesso provvedimento e non in un provvedimento successivo ad esso.

In ogni caso i rimborsi in questione sono eventuali e alla loro erogazione si provvederà con le ordinarie procedure previste dagli articoli 393 e 394 del secondo libro delle istruzioni generali sui servizi del tesoro approvato con decreto del Ministro del tesoro 10 luglio 1969. L'utilizzo dell'eventuale maggiore gettito per provvedere ai rimborsi di che

trattasi è una modalità aggiuntiva a quella ordinaria suindicata e, pertanto, la sua operatività è del tutto eventuale. In merito all'articolo 9, comma 9, ribadisce la necessità di sopprimere il penultimo periodo del comma in esame, attesa l'inidoneità della copertura finanziaria degli oneri di personale e la contraddizione con l'indicazione prevista dalla relazione tecnica. Ritiene, inoltre, che la copertura mediante il ricorso alla mobilità, come indicata nella cennata relazione tecnica, andrebbe inserita nel testo normativo.

Il senatore CHERCHI ritiene opportuno il rinvio dell'esame del provvedimento: si associa il senatore DUJANY.

L'esame del provvedimento è conseguentemente rinviato.

(556) BO ed altri: Rifinanziamento degli interventi per le opere di edilizia dell'Università di Urbino, previsti dall'articolo 5, comma 2, della legge 29 luglio 1991, n. 243

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 novembre 1994.

Il relatore COPERCINI fa presente che l'articolo 2, comma 1, del disegno di legge prevede la copertura della spesa prevista all'articolo 1 mediante utilizzazione dell'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio del fondo speciale di parte corrente. La Sottocommissione aveva, pertanto, richiesto il parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione affari costituzionali, la quale, in data 20 dicembre 1994, ha espresso parere contrario. Successivamente, sono pervenuti dalla Commissione di merito gli emendamenti 1.1 e 2.2 che differiscono la spesa agli anni 1995 e 1996 e riferiscono, correttamente, la copertura all'accantonamento del fondo speciale di parte capitale del Ministero dell'università. Il parere di nulla osta andrebbe quindi condizionato all'approvazione di tali emendamenti.

Il sottosegretario PACE ribadisce il parere contrario del Governo sul testo del disegno di legge, ricordando che esso comporta un onere finanziario pari a lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995, a fronte del quale non vengono indicati idonei mezzi di copertura finanziaria, non essendo stata prevista nella legge finanziaria per il 1995 alcuna finalizzazione per i previsti interventi. Circa, poi, gli emendamenti 1.1 e 2.1 - che mirano a superare il parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali in merito alla copertura finanziaria del provvedimento, prevedendo allo scopo un parziale utilizzo, per lire 10 miliardi, dell'accantonamento di fondo speciale di parte capitale del ministero dell'università e della ricerca scientifica per ciascuno degli anni 1995 e 1996 - ritiene che l'ulteriore corso degli stessi debba essere subordinato al preventivo assenso del competente Dicastero. Ciò in quanto il medesimo ha predisposto un emendamento al disegno di legge n. 1263, recante «Disposizioni urgenti per il funzionamento delle Università», che utilizza, secondo le fi-

nalizzazioni approvate dal Parlamento sulla legge finanziaria 1995, lo stesso accantonamento.

Su proposta del presidente BOROLI, il quale fa presente che tale ultimo emendamento non è stato inviato, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta sul testo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che siano approvati gli emendamenti 1.1 e 2.2. Fa presente altresì che il Governo ha preannunciato la presentazione di un emendamento riferito ad altro provvedimento sull'università volto a concedere finanziamenti a favore di altri atenei gravanti sullo stesso accantonamento del fondo speciale. In tale ipotesi, appare opportuna un'opera di coordinamento al riguardo.

(48) FERRARI Francesco: Norme sulle denominazioni di origini protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

(403) BORRONI ed altri: Norme per il riconoscimento della denominazione di origine dei prodotti agro-alimentari

(Parere alla 9ª Commissione. Rinvio dell'esame)

Il presidente BOROLI propone il rinvio dell'esame dei provvedimenti, per consentire al Governo di formulare le proprie osservazioni in merito.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è conseguentemente rinviato.

(970) STEFANI ed altri: Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura

(Parere alla 10ª Commissione: favorevole con osservazioni)

Riferisce il senatore MANTOVANI, facendo presente che il disegno di legge è finalizzato ad escludere dalla sottoposizione ai controlli anti-sofisticazione, previsti sull'alcool metilico, quelle aziende che lo utilizzano, in modo marginale, per i soli processi di saldatura. Non si evidenziano pertanto oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Il sottosegretario PACE sottolinea la natura fiscale dei controlli sull'impiego dell'alcool metilico e subordina il parere favorevole del Governo alle preventive valutazioni del competente Ministero delle finanze circa l'assenza di ripercussioni negative per l'Erario, in termini di gettito, derivanti dalla proposta esclusione dei controlli.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta, pur osservando che sarebbe opportuno porre attenzione agli effetti negativi in termini di gettito che potrebbero derivare dalla soppressione dei controlli fiscali.

(1005) BAGNOLI e CARPI: Incentivi per la produzione vetraria

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento)

Il relatore CHERCHI osserva che il disegno di legge reca incentivi per la produzione vetraria che intende riequilibrare i costi del gas me-

tano nel settore della produzione del vetro artistico. La copertura degli oneri, valutata in 3.184 milioni di lire per l'anno 1995 e seguenti, è assicurata mediante riduzione del capitolo 3136 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il triennio 1995-1997, secondo quanto indicato al comma 2 dell'articolo 1.

Si deve notare però che, trattandosi di copertura su capitoli di bilancio, essa non può essere disposta per i primi sei mesi dell'esercizio finanziario.

Propone quindi di richiedere alla Commissione finanze il parere per l'utilizzo in difformità delle risorse indicate a copertura del provvedimento.

Poichè però non è certo l'onere, probabilmente è il caso di chiedere una relazione tecnica al Governo.

Il sottosegretario PACE, dopo aver sottolineato che, in carenza della relazione tecnica, da predisporre da parte del competente Ministero delle finanze, egli non è in grado di esprimere alcun parere sulla congruità dell'onere recato dall'iniziativa medesima, nè di poter individuare la ripartizione dello stesso tra imposta di consumo e relativa addizionale e fa presente che il proposto criterio di copertura dell'onere suddetto, quantificato all'articolo 1, comma 2, in lire 3.184 milioni annui a decorrere dal 1995, non appare idoneo allo scopo.

Difatti, oltre a concretizzarsi un utilizzo in difformità delle disponibilità dell'indicato capitolo di bilancio (cap. 3136 del Ministero delle finanze) destinato al finanziamento di interventi per l'adeguamento dei mezzi tecnici e logistici della Guardia di Finanza, a tale tipo di copertura può ricorrersi, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978 e successive modificazioni, solo dopo la presentazione da parte del Governo del disegno di legge di assestamento del bilancio.

Esprime pertanto parere contrario all'ulteriore corso dell'iniziativa nei suoi attuali termini.

Dopo che il relatore CHERCHI ha fatto presente che la relazione tecnica dovrebbe riguardare anche l'ipotesi che il provvedimento trovi applicazione in tutto il territorio nazionale, su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione decide di chiedere al Governo la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis, comma 3, del Regolamento.

(1) INIZIATIVA POPOLARE: Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali

(104) SALVATO ed altri: Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro

(328) SMURAGLIA ed altri: Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale

(765) MULAS ed altri: Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale

(1073) SALVATO: Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale

(Parere alla 11ª Commissione su testo unificato: favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore COPERCINI fa presente che in data 20 dicembre 1994 è stato trasmesso dalla Commissione di merito un testo unificato dei dise-

gni di legge in esame, in tema di rappresentanza sindacale. Per quanto di competenza, si deve osservare che l'articolo 5 prevede la concessione di permessi retribuiti ai componenti delle rappresentanze unitarie: occorre domandarsi se tali permessi si sommino a quelli previsti dalla legge n. 300 del 1970. In tale ultimo caso ne deriverebbero dei costi indotti per le imprese e quelli per le imprese pubbliche dovrebbero essere quantificati. Costi crea anche il comma 4 dell'articolo 4, che conferisce all'Ispettorato del lavoro il compito di sovrintendere alle operazioni di voto. Una disposizione che potrebbe avere effetti nel settore pubblico è quella di cui al comma 3 dell'articolo 7, che precisa che gli accordi stipulati a livello aziendale obbligano i datori di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori e non solo degli aderenti ai vari sindacati. Analogamente anomala applicata al settore pubblico risulterebbe la normativa di cui all'articolo 8 (diritti di informazione) che fa obbligo di portare a conoscenza delle rappresentanze unitarie i dati relativi al bilancio delle imprese, ai contratti, alle innovazioni e alle nuove tecnologie. L'articolo 10, comma 1, infine, prevede che i contributi sindacali siano versati alle associazioni sindacali per il mezzo dell'INPS e dell'INPDAP, provocando quindi un onere per la relativa contabilizzazione a carico di tali enti.

Conclusivamente sarebbe indispensabile ottenere il parere del Tesoro sulle norme citate, tenendo conto che comunque comportano oneri gli articoli 4 e 10, che l'articolo 5 non può sovrapporsi alla normativa vigente e che l'articolo 8 non può essere esteso al settore pubblico.

Il sottosegretario PACE fa presente in via preliminare che non appare opportuna la definizione in via parlamentare di un provvedimento concernente la rappresentanza sindacale, per quanto riguarda il settore pubblico, atteso che l'articolo 47 del Decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituito dall'articolo 22 del Decreto legislativo n. 546 del 1993, demanda tale materia ad un accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri e le rappresentanze sindacali, da recepire con Decreto del Presidente della Repubblica. Per quanto riguarda in particolare l'articolo 4, comma 4, esso determina oneri, peraltro non quantificati, che risultano privi della necessaria copertura finanziaria. In merito poi all'articolo 5, la concessione di permessi retribuiti ai componenti delle rappresentanze unitarie deve avvenire nell'ambito dei permessi previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'articolo 3, comma 31, della legge n. 537 del 1993, che prevede per le aspettative e i permessi sindacali la riduzione al 50 per cento; in caso contrario potrebbero verificarsi nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati nè coperti. Per quanto riguarda infine l'articolo 10, il previsto versamento delle quote di contribuzione associativa, per il tramite degli enti previdenziali indicati, evidenzia la necessità che a favore degli stessi sia previsto un rimborso delle spese di amministrazione e contabilizzazione che detti enti dovranno conseguentemente sostenere, oneri che risultano privi della necessaria copertura finanziaria. Il parere del Governo è pertanto contrario all'ulteriore corso del provvedimento in esame, per lo meno nei suoi attuali termini.

Interviene il senatore CHERCHI, ad avviso del quale alcune osservazioni formulate dal relatore riguardano il merito del provvedimento, anzichè limitarsi ai profili attinenti alla copertura finanziaria. Le osserva-

zioni di competenza della Sottocommissione risultano peraltro di modesta entità finanziaria e non tali da precludere il nulla osta sul provvedimento stesso.

Il presidente BOROLI fa presente che la formulazione dell'articolo 5, come testè segnalato dal relatore, può considerarsi improduttiva di oneri finanziari ulteriori solo nella misura in cui la norma non si sovrapponga a quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 e dalla legge n. 537 del 1993 in materia di permessi sindacali.

Il sottosegretario PACE ribadisce che l'onere derivante da questa disposizione, pur se modesto, non è assolutamente quantificato, nè sono indicati i mezzi di copertura.

Su proposta del presidente BOROLI, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che i permessi retribuiti ai componenti delle rappresentanze unitarie di cui all'articolo 5 siano ricompresi nei limiti previsti dall'articolo 3, comma 31, della legge n. 537 del 1993.

(221) TORLONTANO ed altri: Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule

(Parere alla 12ª Commissione su nuovo testo. Richiesta di parere in difformità alla 6ª Commissione, ai sensi dell'articolo 40, comma 11, del Regolamento)

Riferisce il senatore COPERCINI, ricordando che il provvedimento in esame riproduce uno analogo della scorsa legislatura, sul quale la Commissione si espresse il 12 gennaio 1994. Il testo prevede spese relativamente alla costituzione di centri da parte delle Regioni (articolo 7), alla istituzione di un comitato (articolo 8), e di registri nazionali (articolo 9), istituisce borse di studio (articolo 10), prevede rimborso di spese di viaggio dei pazienti e delle salme (articolo 12 e 13). L'onere è valutato in 21 miliardi per il 1994 e 31 negli anni successivi.

In merito occorre osservare in primo luogo che la clausola di copertura finanziaria va riformulata tenendo conto che la spesa decorre dall'anno 1995: il triennio di riferimento per la quantificazione e la copertura dovrà essere pertanto quello 1995-1997. È inoltre indispensabile fissare l'onere a regime e precisare che la spesa complessiva non potrà che avvenire nei limiti di detto onere.

Trattandosi poi di copertura a valere sul fondo speciale del Ministero del tesoro, si potrebbe, come è già avvenuto in fattispecie analoghe, richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione finanze.

Il sottosegretario PACE, facendo presente che gli accantonamenti dei fondi speciali della legge finanziaria 1995 sono stati definiti sulla base di priorità valutate dal Governo e dal Parlamento, ritiene che il loro eventuale utilizzo per la copertura dell'onere recato da altre iniziative non possa che scaturire da specifica nuova valutazione politica circa l'originaria iniziativa da sacrificare in corrispondenza.

Il sottosegretario CONDORELLI segnala che alcune delle norme indicate dal relatore come produttive di oneri finanziari non comportano

in realtà oneri aggiuntivi, trattandosi di interventi rientranti nell'ordinaria attività delle regioni in materia di assistenza sanitaria. Auspica pertanto che, previa riformulazione della clausola di copertura alla luce dei rilievi formulati dal relatore, la Sottocommissione possa esprimere il nulla osta sul provvedimento, di cui sottolinea l'alto valore sociale.

A tali considerazioni si associa il senatore CHERCHI, ad avviso del quale il nulla osta può essere concesso a condizione della traslazione della copertura finanziaria sul triennio 1995-1997 e della definizione degli oneri a regime in misura pari a quella dell'ultimo anno del triennio considerato.

Concorda il relatore COPERCINI, ribadendo peraltro l'opportunità della richiesta di un parere alla 6ª Commissione per l'utilizzo difforme degli accantonamenti iscritti nel fondo speciale di parte corrente.

Aderisce a tale richiesta la Sottocommissione ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente D'Alì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 10^a Commissione:

(970) **STEFANI ed altri: Nuove norme in materia di controlli sulle aziende che utilizzano alcool metilico per i soli processi di saldatura:** parere favorevole;

(1005) **BAGNOLI e CARPI: Incentivi per la produzione vetraria:** parere contrario;

alla 11^a Commissione:

(559) **FARDIN ed altri: Soppressione del contributo previsto dal comma 11, dell'articolo 49 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per i lavoratori che svolgono le attività di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, lettera a) del testo unico delle imposte sui redditi e modifica dell'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:** rinvio dell'emissione del parere.

ISTRUZIONE (7ª)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Merigliano, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 13ª Commissione:

(1328) Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata: parere favorevole.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 1995

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Terzi, ha adottato la seguente deliberazione per lo schema di decreto legislativo deferito:

alla 12^a Commissione:

Schema di decreto legislativo di attuazione delle direttive EURATOM n. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641, 92/3 in materia di tutela della popolazione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti (n. 64): osservazioni e proposte favorevoli.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1*)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718, recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti (1265).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Modificazione dell'articolo 127 della Costituzione (28).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDIA. - Modifica di norme costituzionali concernenti l'ordinamento della Repubblica (274).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVI ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (486).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Revisione della parte seconda della Costituzione (597).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GUALTIERI. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (626).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SALVATO ed altri. - Modifica dell'articolo 77 della Costituzione (729).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Norme transitorie in materia di revisione costituzionale (783).
- e della petizione n. 30 ad essi attinente.

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. — Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).

- SALVATO ed altri. - Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
- SMURAGLIA ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
- MULAS ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
- MARCHINI ed altri. - Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
- SPISANI ed altri. - Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
- SALVATO. - Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).

II. Esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).
- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).

III. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme sulla composizione e sulla elezione del Consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1121).
- MANCINO ed altri. - Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del Consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (1130).

- BOSCO. - Norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1160).
- STANZANI GHEDINI e TERRACINI. Norme per la nomina del Consiglio di amministrazione della Società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (1343).

IV. Esame congiunto dei disegni di legge:

- SALVATO ed altri. - Norme per la riduzione dell'orario di lavoro (137).
- DE LUCA ed altri. - Organizzazione dell'orario di lavoro (1251).

V. Esame del disegno di legge:

- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).

DIFESA (4^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sui problemi del settore della difesa con particolare riferimento alla definizione del nuovo modello di difesa: audizione del Direttore generale della Sanità militare e dei responsabili dei Corpi sanitari di forza armata.

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 17 gennaio 1995, n. 11, recante disposizioni urgenti relative allo svolgimento della missione in Somalia (1299).

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 16

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 13 gennaio 1995, n. 8, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici,

controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1297).

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 16

Comunicazioni del Governo

- I. Comunicazioni del Ministro per i beni culturali e ambientali sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
 - II. Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella seduta del 7 febbraio 1995.
 - III. Dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro della pubblica istruzione nella seduta del 2 febbraio 1995 sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.
-

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15,30

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
 - Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 23, recante istituzione dell'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - EIMA (1327).
 - II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - BORRONI ed altri. - Istituzione dell'ente per gli interventi nel mercato agricolo (480).
 - ROBUSTI. - Istituzione dell'Ente per gli interventi sul mercato agricolo EIMA (603).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 16

Comunicazioni del Governo

Comunicazioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sugli indirizzi generali della politica del suo Dicastero.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE. — Norme in tema di democrazia, rappresentanza e rappresentatività sindacali (1).
 - SALVATO ed altri. — Norme per l'elezione del consiglio unitario delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro (104).
 - SMURAGLIA ed altri. — Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività delle organizzazioni sindacali, di efficacia dei contratti collettivi di lavoro e principi in tema di democrazia industriale (328).
 - MULAS ed altri. — Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di rappresentatività sindacale (765).
 - MARCHINI ed altri. — Modifiche alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di diritti delle rappresentanze sindacali (847).
 - SPISANI ed altri. — Norme in materia di rappresentanze sindacali unitarie, di rappresentatività sindacale e di efficacia della contrattazione aziendale (909).
 - SALVATO. — Nuove norme in materia di organizzazione e di attività sindacale (1073).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15,45

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 722, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza farmaceutica e di sanità (1267).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTONI BRANDANI ed altri. - Manifestazione di volontà per il prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (220).
- TORLONTANO ed altri. - Norme in materia di prelievo di organi, tessuti e cellule per il trapianto terapeutico (348).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- TORLONTANO ed altri. - Nuove norme sulla organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi parenchimali e di cellule (221).

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1271).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata (1328).
- RECCIA ed altri. - Modificazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di piani territoriali e urbanistici (622).

- CAMPO ed altri. - Misure urgenti per il rilancio economico del settore edilizio, il recupero antisismico delle strutture urbane, nonché per la repressione ed il riordino urbanistico antisismico delle situazioni irregolari (1072).
- DIANA ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di lavori in difformità o in assenza della concessione (228).
- DIANA ed altri. - Modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive (229).
- PACE e BEVILACQUA. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (323).
- SPECCHIA ed altri. - Modifica alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e norme urgenti in materia di sanatoria edilizia (474).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- RONCHI ed altri. - Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale (379).
- GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale (259).

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 8 febbraio 1995, ore 15

Seguito dell'esame della relazione bimestrale della RAI concernente l'attuazione del piano editoriale, nonché di eventuali documenti di indirizzo.

Comunicazioni del Presidente circa le modalità organizzative dei programmi dell'accesso radiotelevisivo.